

599ª SEDUTA

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1957

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI
e del Vice Presidente MOLÈ

I N D I C E

<p>Congedi Pag. 25031</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti 25032</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 25031</p> <p>Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 25031</p> <p>Per l'iscrizione all'ordine del giorno:</p> <p>PRESIDENTE 25035</p> <p>BABACCO 25034</p> <p>CARBONI 25032, 25035</p> <p>GUARIGLIA 25032</p> <p>MONNI 25032, 25034</p> <p>SPANO 25034</p> <p>TERRACINI 25033</p> <p>« Rilascio dei passaporti » (37), di iniziativa del senatore Terracini; « Sui passaporti » (45) e 8° elenco di petizioni (Doc. CXXXII) (Seguito della discussione):</p> <p>AGOSTINO 25036 e <i>passim</i></p> <p>AMADEO 25055</p> <p>BARACCO, <i>relatore</i> 25038 e <i>passim</i></p> <p>CERUTTI 25045, 25060</p> <p>CONDORELLI 25057</p>	<p>DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> Pag. 25040 e <i>passim</i></p> <p>FRANZA 25047</p> <p>GRAMEGNA 25040 e <i>passim</i></p> <p>GUARIGLIA 25044 e <i>passim</i></p> <p>PICCHIOTTI 25038 e <i>passim</i></p> <p>TERRACINI 25041 e <i>passim</i></p> <p>ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio</i> 25035</p> <p>Votazione per appello nominale 25051</p> <p>Interrogazioni:</p> <p>Annunzio 25062</p> <p>Per lo svolgimento:</p> <p>PRESIDENTE 25065</p> <p>ASARO 25065</p> <p>Istituto nazionale delle assicurazioni:</p> <p>Trasmissione di bilancio 25032</p> <p>Per il grave disastro avvenuto nel porto di Napoli:</p> <p>PRESIDENTE 25065</p> <p>PALERMO 25064</p> <p>RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 25065</p>
--	---

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Magliano per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annuncio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa).

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza » (2231), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo e 950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1º aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1º settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, nonchè alle esigenze del terremoto 17-19 luglio 1957 nel comune di Spoleto, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1º ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188 » (2243), di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (2250), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di trasmissione di bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Informo che il Ministro dell'industria e del commercio, con lettera del 19 novembre 1957, ha trasmesso, a norma dello articolo 14 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, copia del bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'esercizio 1956, con le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Tali documenti sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati » (2176);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, numero 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente » (2154);

« Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra » (2155);

« Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti » (2220), di iniziativa del deputato Durand de la Penne;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 20.000.000 a lire 50 milioni del contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi » (1597), di iniziativa dei senatori Negroni ed altri;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali » (1910);

« Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale » (2114);

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (2217);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia » (2208), di iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri.

Per l'iscrizione di disegni di legge all'ordine del giorno.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Mi permetto di chiedere al Senato che sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'istituzione della provincia di Oristano (n. 1912).

GUARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. A nome del Gruppo del Partito nazionale monarchico, mi associo alla richiesta del senatore Carboni.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, in uno dei giorni scorsi è stata chiesta l'iscrizione all'ordine

del giorno del disegno di legge riguardante l'istituzione della provincia di Isernia. Ha fatto seguito la richiesta dell'onorevole Magliano per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge relativo all'istituzione della provincia del Basso Molise. Ora il senatore Carboni ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge concernente la creazione della provincia di Oristano.

Poichè pendono da molto tempo avanti alle Commissioni altri disegni di legge di contenuto analogo, che si trovano nella stessa situazione, per i quali cioè non sono state presentate le relazioni nei termini prescritti, domando che questi disegni di legge siano tutti iscritti all'ordine del giorno, per una trattazione simultanea, in quanto essi riguardano una materia che deve essere esaminata su un piano generale.

Chiedo pertanto che siano iscritti all'ordine del giorno il disegno di legge numero 1451, concernente l'istituzione della provincia di Lanciano; il numero 1770, riguardante la creazione della provincia di Pordenone, il numero 1896, relativo all'istituzione della provincia di Melfi, presentato dal senatore Ciasca; il numero 1931, d'iniziativa del senatore Salomone, riguardante la creazione della provincia di Vibo Valentia.

Inoltre domando, data la connessione della materia, che sia iscritto all'ordine del giorno, insieme con questi disegni di legge, anche quello n. 1202, d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri, concernente il decentramento di uffici dai capoluoghi ai centri di provincia.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, io sto chiedendomi perchè mai il nostro onorevole collega abbia presentato una richiesta così complicata, che certo gli è costata una lunga ricerca nel suo ordinato archivio, per ritrovarvi tutti i disegni di legge che ci ha citato con il loro bravo numero d'ordine.

Certo non me l'attendeva una simile richiesta quando tre giorni fa, con il consenso del Presidente della 1ª Commissione permanente, chiesi l'iscrizione all'ordine del giorno del diseg-

no di legge sulla formazione della provincia di Isernia; non mi aspettavo una tale catteratta di nuove analoghe domande, che minacciano di inondare il Senato. Ma forse — mi perdoni l'onorevole Monni se faccio il processo alle sue intenzioni — ma forse il nostro onorevole collega, minacciando il Senato di una inondazione mira in realtà ad evitare che anche un piccolo rigagnolo del grande fiume di quei disegni di legge sbocchi in quest'Aula. È infatti chiaro, preciso e pacifico che una discussione quale da lui proposta non sarebbe una discussione, ma un caos, dal quale non potrebbe sortire nulla di concreto, come sempre avviene con i caos, sebbene un grande libro di antica fama ci insegni il contrario. (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*).

Io chiedo in quale modo potremmo condurre infatti una discussione simultanea di vari disegni di legge, o anche soltanto di due. Ogni disegno di legge è definito in se stesso e non ammette nè confusione, nè immistione, nè connessione con altri disegni di legge. Semmai sarebbe occorso che l'onorevole Monni avesse in precedenza fuso egli stesso in uno i vari disegni di legge, che gli appaiono uguali per materia e che in realtà sono profondamente dissimili, come Isernia è dissimile da Oristano, come ogni capoluogo di provincia è dissimile da ogni altro capoluogo di provincia. Discutere cumulativamente di questi vari disegni di legge vuole dire semmai una cosa: fare una discussione generale sull'opportunità o meno di creare nuove provincie nel nostro Paese; ma è un tema che nessuno di quei disegni di legge propone o contiene, perchè ciascuno di essi si limita, sulla base di dati concreti, a proporre la formazione di una determinata nuova provincia.

Ma che c'entra, aggiungo, in tutto ciò l'altro disegno di legge, sul decentramento amministrativo, che l'onorevole Monni vorrebbe aggiungere al mucchio caotico e che rappresenta il *clou* delle sue proposte?

Io chiedo al Senato di non accogliere la richiesta, e ciò sia per l'esigenza di dare ai nostri lavori un'impostazione concreta, sia per non dare ai cittadini l'impressione o un buon argomento per pensare che noi a priori ci proponiamo di togliere alle nostre discussioni la

possibilità di giungere ad una conclusione. Se all'onorevole collega stanno molto a cuore i vari disegni di legge che egli ha citato, ne chiedo semplicemente l'iscrizione all'ordine del giorno e rinunci a ciò che il nostro Regolamento non prevede e quindi non consente, e cioè l'abbinamento nella discussione di disegni di legge reciprocamente indipendenti.

Io la prego, onorevole Presidente, di disporre, secondo il Regolamento, perchè la richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno venga posta in votazione, ed anch'io voterò a favore di tale richiesta; le chiedo invece di non porre in votazione la richiesta di discussione cumulativa.

PRESIDENTE. Invito il senatore Baracco ad esprimere l'avviso della 1ª Commissione, di cui è Presidente.

BARACCO. La Commissione ha già adottato un atteggiamento univoco, sia per quanto riguarda l'istituzione della provincia di Isernia, sia per quanto concerne la creazione della provincia di Oristano, sia in merito al disegno di legge di iniziativa del senatore Magliano, relativo all'istituzione della provincia del Basso Molise.

La Commissione pertanto non può che seguire quella che è ormai una prassi adottata ugualmente per tutti i disegni di legge in materia. Essa quindi non è contraria all'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti in questione, ma è d'accordo con il senatore Terracini sull'opportunità di non fare una discussione unica e di esaminare invece singolarmente i vari disegni di legge riguardanti l'istituzione di nuove provincie.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, l'onorevole Terracini ha ragione quando dice che l'articolo 32 del Regolamento dà a ogni senatore la facoltà ed il diritto di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un disegno di legge, e non quello di domandare la simultanea discussione di più disegni di legge. Ora io ho chiesto che questi disegni di legge siano iscritti

all'ordine del giorno. L'accenno che ho fatto all'opportunità di una simultanea discussione certo è fuori luogo se riferita all'applicazione dell'articolo 32 del Regolamento.

Comunque, io mi sono valso esclusivamente della stessa facoltà di cui si è valso il senatore Terracini. Osservo che, fin tanto che non si è parlato di altre provincie (ero presente quando il senatore Terracini ha fatto la sua richiesta) non ho detto parola, ma quando successivamente sono venute altre richieste, a mia volta ho fatto la mia, che credo sia identica alle altre e sia fondata sugli stessi diritti delle altre.

SPANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO. Osservo che l'affermazione, secondo la quale tutti i disegni di legge concernenti l'istituzione di nuove provincie sono da considerarsi su un piano di assoluta eguaglianza, non è esatta. C'è un sistema molto semplice per far naufragare una proposta giusta, quello di accompagnarla ad altre cinquanta proposte quando, vagliandole una ad una, alcune di esse possono risultare giuste ed altre non giuste.

Mi pare che ci troviamo di fronte a un caso di questo genere.

MONNI. Ma questo giudizio non si può anticipare.

SPANO. D'accordo, ma è necessario scegliere tra queste proposte secondo determinati criteri.

Tra queste proposte ve ne sono due che si distinguono per elementi di fatto certi. Per quanto concerne l'istituzione della provincia di Isernia, c'è già il voto dell'altro ramo del Parlamento, mentre per quanto riguarda la istituzione della provincia di Oristano non solo c'è un voto positivo dell'altro ramo del Parlamento, ma c'è anche un elemento ben preciso di carattere costituzionale.

Alcuni hanno infatti sollevato la riserva che, prima di proporre l'istituzione di una nuova provincia, si dovrebbe obbedire all'impegno costituzionale di costituire le Regioni. Ma per

quello che concerne l'istituzione della provincia di Oristano, anche questa difficoltà è superata, in quanto la Regione sarda a Statuto speciale esiste da ben otto anni ed ha una sua vita regolare, sulla quale si può dare un giudizio più o meno positivo, ma che ovviamente non può essere ignorata.

Ci pare pertanto che, per quanto concerne l'istituzione della provincia di Isernia e di quella di Oristano, ci troviamo in una situazione di fatto nettamente diversa da quella relativa alle altre proposte di istituzione di nuove provincie, e che quindi si debba riconoscere l'opportunità di procedere rapidamente alla discussione e alla votazione, qui in Senato, per decidere la sorte di queste due provincie, sorte già decisa dall'altro ramo del Parlamento.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Voglio far presente anch'io un elemento a favore della discussione del disegno di legge concernente l'istituzione della provincia di Oristano. Tale disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, riprende un progetto di legge presentato dalla Regione al Parlamento. L'elemento dell'iniziativa della Regione e dell'assenso della Regione stessa alla legge Segni-Pintus sull'istituzione della provincia di Oristano, pone senza dubbio questa proposta su un piano assai diverso da quelle concernenti altre provincie. Naturalmente non voglio dire una sola parola men che riguardosa in merito agli altri progetti, perchè ogni proposta sarà fondata su necessità reali, ed è giusto che tutte siano discusse.

Insisto però perchè la mia proposta di porre all'ordine del giorno il progetto di legge riguardante l'istituzione della provincia di Oristano sia accolta, nel senso che tale progetto sia posto all'ordine del giorno come unità a sè.

MONALDI. Subito dopo il disegno di legge relativo alla provincia di Isernia.

CARBONI. Discutiamoli pure tutti. Io ho fatto una proposta precisa, valendomi di un

articolo del Regolamento, e penso che su questo argomento il Senato debba decidere.

PRESIDENTE. I vari disegni di legge saranno allora iscritti all'ordine del giorno. Il Senato deciderà a suo tempo se la discussione debba avvenire congiuntamente o separatamente.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (37), del disegno di legge: « Sui passaporti » (45), e dell'8° elenco di petizioni (Doc. CXXXII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti », del disegno di legge: « Sui passaporti » e dell'8° elenco di petizioni.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Signor Presidente, il Presidente del Consiglio nel fissare le riunioni del Consiglio dei ministri ha sempre avuto la avvertenza di far sì che esse non coincidessero con i lavori dell'Assemblea; senonchè, per l'assenza dall'Italia di taluni Ministri, che sono rientrati soltanto poche ore fa, il Presidente del Consiglio non ha potuto convocare il Consiglio dei ministri nelle ore antimeridiane, e lo ha convocato per le ore 17 di oggi.

Chiederei al Senato, in via eccezionale, di dispensare il Governo dal far assistere alla discussione sui passaporti un Ministro e di consentire che la discussione stessa sia sostenuta dai due Sottosegretari, che sono del resto quelli competenti per il ramo, tanto più che si tratta di discutere su emendamenti. Questo, sia perchè il Consiglio dei ministri deve occuparsi di questioni che hanno una certa urgenza, sia perchè il Presidente del Consiglio non può pregare nessuno dei Ministri di non intervenire al Consiglio dei ministri, al quale i singoli Ministri hanno il dovere ed

il diritto di partecipare, per portare il loro voto. (*Interruzione del senatore Terracini*).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione.

Passiamo allora alla discussione degli articoli, che avverrà sul testo unificato proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

SUI PASSAPORTI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, valendosi all'uopo del passaporto o di documento equipollente ai termini della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Gramegna, Agostino, Picchiotti e Terracini. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sopprimere le parole: « salvo gli obblighi di legge » e: « o di documento equipollente ai termini della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, bene ha fatto il Presidente del Consiglio a giustificare l'assenza del Ministro dell'interno, perchè in verità la presenza di un Ministro, forse anche quella del Presidente del Consiglio, sarebbe stata indispensabile in una discussione concernente questa materia.

Il disegno di legge riguardante i passaporti, infatti, attua diversi precetti costituzionali, non soltanto uno. Si è parlato sempre dell'ar-

ticolo 16, ultima parte, della Costituzione, ma in realtà, se esaminiamo i vari articoli del progetto, troviamo che esso riguarda sia l'articolo 16, ultima parte, sia l'articolo 35 ultima parte, dove si parla del diritto di espatrio spettante ad ogni cittadino, ed ancora del diritto di lavorare fuori del territorio dello Stato. Infatti gli articoli 9 e 11 del disegno di legge riguardano proprio il diritto di espatrio a scopo di lavoro, cioè a dire l'emigrazione.

Non voglio parlare a lungo, ma debbo farlo adeguatamente, perchè questa materia entra per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico. Ora, la discussione generale mi è sembrata un po' sfocata (la colpa non è della Presidenza, ma dell'ambiente): ha parlato validamente il collega Picchiotti ed è intervenuto autorevolmente il collega Gramegna; nessun altro intervento vi è stato, e si è detto che si sarebbe discusso a fondo in sede di esame degli articoli. Ebbene, si discuta adesso a fondo.

Cosa volete, io sento la solennità di questa legge. Un articolo 16 e un articolo 35 non c'erano, nello Statuto albertino: ecco la ragione per cui durante il periodo monarchico — non dico fascista — in materia di passaporti, non si attingeva ad alcuna norma costituzionale. Il regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, ed il regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, mai modificati, imperanti anche attualmente, esprimono il potere discrezionale del Governo, dell'Esecutivo, in ordine all'espatrio dei cittadini. Un diritto dei cittadini ad espatriare non vi era; vi era solo la benevola ed eventuale autorizzazione del Governo. Il rilascio discrezionale del documento, che si attuava a tempo ed a luogo, non riguardava la generalità, ma riguardava solo i singoli, toccava solo le singole persone. Si guardava al rapporto del sindaco, al suo nulla-osta; si attingeva al rapporto della Pubblica sicurezza, eventualmente a quello del questore. Ripeto: un diritto del cittadino di espatriare non vi era.

Oggi, tra i diritti di libertà, vi è questo dell'espatrio. Tra i diritti, in materia di lavoro — articolo 35 della Costituzione — vi è questa libertà di lavorare anche fuori del territorio nazionale, di emigrare. Diritti non illimitati: ne conveniamo; è fermo il principio che di illimitato non vi è nulla in un ordinamento

giuridico. Il limite vi è sempre, non si può fare a meno del limite. Però, nel nostro regime costituzionale, nel nostro ordinamento giuridico, il limite deve essere certo, chiaro, espresso in una legge. Ecco la difformità tra l'ordinamento giuridico anteriore e l'ordinamento giuridico costituzionale attuale: allora la discrezione, adesso il limite, sì, ma il limite legislativo.

Quando l'articolo 16 della Costituzione dice che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge, intuitivamente esprime il concetto che questo diritto di libertà di espatrio c'è, ma la legge può imporre ad esso dei limiti. La legge che noi dobbiamo discutere è quella prevista dalla Costituzione, è la legge che deve dettare norme generali ed astratte, norme che possano e debbano operare nelle varie ipotesi, tassativamente previste, in modo da evitare l'arbitrio dell'Esecutivo.

La discussione ci affanna, appunto perchè, in questo progetto di legge, noi non troviamo qualche cosa che sia sostanzialmente diverso da quella che è la legislazione attuale. Ci sono dei « può » in questo progetto di legge; abbiamo delle affermazioni relative ad un potere discrezionale dell'Esecutivo in determinate occasioni; abbiamo delle norme con le quali si dà facoltà al Ministro di dettare dei provvedimenti positivi in ordine a determinate persone. E questo preoccupa, sia in rapporto all'articolo 16, che è molto chiaro (« salvi gli obblighi di legge »), sia anche in rapporto all'articolo 35, che stabilisce come il legislatore debba comportarsi ogni qualvolta si tratti di espatrio, di emigrazione a scopo di lavoro. Lo articolo 35, primo comma, dice: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »; e il quarto comma aggiunge: « Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale... ». Questa norma è importantissima. Solo nell'interesse generale la legge può stabilire degli obblighi, ma non può demandare — ecco il freno — all'Esecutivo la facoltà di discriminare, o meglio di andare al di là di quelli che siano gli interessi generali, gli interessi della collettività.

Noi discuteremo a fondo tutti gli articoli e abbiamo proposto opportuni emendamenti, affinché questa legge sia effettivamente aderente alla norma costituzionale.

Che cosa è il passaporto? O meglio che cosa dovrà essere domani il passaporto? Oggi sappiamo che cosa è: è un'autorizzazione amministrativa, discrezionale; ma domani no, domani, alla stregua di questa legge, prevista dall'articolo 16, ultima parte, della Costituzione, alla stregua dell'articolo 35, ultima parte, della Costituzione, il passaporto sarà un documento atto a legittimare l'espatrio, ed anche a certificare l'identità del soggetto. Doppia funzione, doppio scopo, doppia finalità; legittimazione all'espatrio, certificazione dell'identità; non autorizzazione amministrativa, non concessione.

Ma, dal momento che la legge deve dettare i limiti, deve circoscrivere, deve porre le norme, i pilastri, è bene che nella legge vi siano tutte le norme relative all'ammissibilità o meno, in astratto, dell'espatrio. Ecco per quale motivo noi giustifichiamo le norme, purché aderenti alla Costituzione, relative al rilascio e anche al rifiuto del passaporto; ecco per quale motivo noi giustifichiamo le norme relative al procedimento necessario per ottenere il passaporto. Ma non consentiamo tale procedimento, con quelle norme, ove si dia facoltà all'Esecutivo di negare o revocare il passaporto.

Quindi, è questo il carattere del passaporto: documento di legittimazione dell'espatrio e di identificazione del cittadino. Dal momento che negli articoli 16 e 35 della Costituzione, che abbiamo citato, si parla di legge la quale deve regolare la materia, e dal momento che le leggi debbono essere il più possibile concise, per quanto chiare, riteniamo che sia una tautologia formulare l'articolo 1 del disegno di legge nel modo in cui è stato formulato dalla Commissione, senza il consenso del valoroso relatore. Infatti il valoroso relatore Baracco aveva proposto che non si parlasse di obblighi di legge. A che pro? Potrebbe sorgere un equivoco: potrebbe reputarsi che, per quanto è prescritto dall'articolo 2 e successivi di questo progetto di legge, occorresse qualcosa di diverso, qualcosa che in questa legge non vi

fosse, mentre in realtà quella che noi discutiamo altro non è, nè deve essere, che la legge prevista dalla Costituzione agli articoli 16 e 35.

Noi proponiamo dunque che l'articolo 1 venga formulato così: « Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, valendosi all'uopo del passaporto ». Escludiamo le parole: « salvo gli obblighi di legge », per le ragioni che ho esposte.

Proponiamo, inoltre, ma forse non insisteremo troppo nella proposta, che non si parli neanche di « documento equipollente ai termini della presente legge ». Per quale motivo? Non che effettivamente, nel disegno di legge, non vi siano delle norme relative ai documenti equipollenti: vi sono gli articoli 27 e 28 che parlano di tali documenti. Ma, se noi andiamo al fondo di tali articoli, che cosa vi rinveniamo? Non rinveniamo forse dei documenti relativi all'espatrio? Non servono essi a consentire al cittadino di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi? Possono avere una determinata caratteristica, diversa da quella prevista per i passaporti, come *genus*; questo sì, può darsi; ma in sostanza sono anch'essi dei documenti che legittimano l'espatrio ed identificano il soggetto.

D'altro canto, se noi volessimo mantenere questa appendice, di cui proponiamo la soppressione, dovremmo modificare anche il titolo della legge, cioè parlare dei passaporti e dei documenti equipollenti, mentre in realtà la legge accenna ai documenti equipollenti, ma non si sofferma su di essi nè dice come debbano essere elaborati, e quale debba essere il loro *iter*.

Ad ogni modo, se la Commissione ritiene che questa appendice non guasti, noi proponiamo che si voti per divisione.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Io mi riferisco proprio a quanto è stato detto nel corso della discussione generale, che su questo punto non fu tacitiana, ma ampia, proprio perchè si tratta di una pietra miliare su questo cammino. Dissi che questo articolo si intona perfettamente

con quelle che io definii le premesse tanto del Sottosegretario Bisori — che a questo proposito incomodò anche Alessandro Manzoni, sostenendo che, come non ci dovrebbero essere gli sfidanti e gli sfidati, così non ci dovrebbero essere i passaporti — quanto del valoroso relatore che pronunciò parole come queste: « Ma quando finirà questa storia di legare i movimenti dei cittadini su questa terra, che è la casa di tutti? ».

Ora bisogna fare onore alle parole con i fatti, perchè *verba volant et scripta manent*. Io dicevo che l'inciso « salvo gli obblighi di legge » è contrario proprio al disposto della Costituzione e pronunciai parole che sono incontrovertibili perchè intonate al pensiero della stessa Commissione. « Se dovesse esser presa in senso letterale, questa espressione — dissi — annullerebbe la portata costituzionale della norma dell'articolo 16 e sarebbe contraria allo spirito di tutto il titolo della Costituzione che riguarda i rapporti civili, perchè subordinerebbe l'effettivo esercizio del diritto di espatrio alla volontà del legislatore ».

Quindi tutti questi ammiccicoli, che sono di contorno a questa disposizione, sono inutili e vani. Sfrondiamo quest'albero, togliamo gli impedimenti ai cittadini che vogliono muoversi sulla terra che è di tutti, e non solo avremo fatto un'opera di snellimento della legge, ma avremo ottemperato allo spirito ed alla lettera della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, *relatore*. Ringrazio anzitutto il collega Picchiotti per la qualifica di « valoroso » che mi ha attribuito, manifestandomi così il suo apprezzamento, che so di non meritare, mentre accetto e ricambio con pari animo la sua amicizia.

Debbo dichiarare che la Commissione è contraria all'emendamento soppressivo e ne dirò sommariamente le ragioni. Incominciamo da un argomento, diremo, letterale. Il collega Agostino ha detto che non bisogna fare delle tautologie. Ora, egli mi darà atto che nella Costituzione tutte le parole hanno un signifi-

cato e rispondono ad un concetto. Quindi non posso pensare che la Costituzione, quando in un articolo dice: «salvo gli obblighi di legge», abbia voluto affermare un concetto inutile o quanto meno tautologico. C'è una ragione precisa, e mi stupisce che voi, che vi proclamate tutori e vindici della Costituzione in quello che è il suo spirito e in quelli che sono gli elementi letterali che la compongono, vogliate togliere dal disegno di legge quello che nella Costituzione stessa è detto in maniera chiara ed esplicita. Infatti l'articolo 16 della Costituzione stabilisce: «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*). Quindi nella formulazione proposta si concreta un rispetto formale e sostanziale ad una norma costituzionale.

Il senatore Agostino ha soggiunto: non possiamo fermarci a delle affermazioni puramente generiche, occorre che ci sia proprio una legge specifica che limiti la libertà di espatrio. Mi permetterei allora di ricordare al valoroso giurista alcuni degli obblighi fissati dalle leggi in riferimento alla materia in oggetto. Il Codice civile all'articolo 318 stabilisce: «Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre può richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare». Questo è un obbligo di legge: se il figlio abbandona la casa paterna per espatriare, va contro una precisa norma legislativa. Vogliamo continuare su questo campo? L'articolo 358, sempre del Codice civile, dice: «Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore». Precetto legislativo che limita la possibilità di espatrio senza effettivamente violare la legge. (*Commenti dalla sinistra*). Procediamo, articolo 371: «Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni 10, e richiesto, quando

è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del Comitato di patronato dei minorenni...». Articolo 402: «L'Istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito...». Inoltre si potrebbe far richiamo agli articoli 409 e 424 del Codice civile, dei quali ometto la lettura per brevità. Quindi abbiamo degli obblighi non astratti, ma regolamentati in modo preciso in una legge, che giustificano pienamente l'inciso preposto: «salvo gli obblighi di legge».

Ci sono però anche degli altri doveri: il cittadino che è stato condannato (*interruzione del senatore Picchiotti*) deve ben espiare la sua pena, deve soddisfare la multa o l'ammenda, a cui è stato condannato. Non è questo un obbligo di legge? Inoltre il cittadino deve prestare il servizio militare. Non è anche questo un obbligo di legge? Ed allora la disposizione che stabilisce esattamente «salvo gli obblighi di legge», non è nè una frase senza senso, nè un concetto puramente tautologico, ma risponde al doveroso rispetto di un requisito che il Costituente ha posto in essere nel riconoscere al cittadino il diritto di espatrio.

Ecco la ragione per cui siamo contrari alla soppressione delle parole: «salvo gli obblighi di legge».

E veniamo alla seconda parte dell'emendamento. Mi sembra che questa proposta non rivesta una grande importanza. Dice l'articolo 1: «o di documento equipollente ai termini della presente legge»; si propone di sopprimere queste parole. Ma noi abbiamo, ad esempio, le carte di frontiera, le tessere di turismo alpino, i certificati «Nansen» per apolidi e consimili documenti in favore di cittadini italiani e stranieri, quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Non mi pare che qui si ferisca il diritto costituzionale: si tratta solamente di adempiere alle formalità indispensabili, regolate da accordi internazionali che debbono essere rispettati.

A questo punto debbo dire che lo spirito informatore della mia relazione è quello stesso che ispirò la relazione del senatore Bisori e gli interventi dei vari senatori nella discussione che ebbe luogo in questa Assemblea nel marzo 1952. Aspiro anch'io ad una piena li-

bertà ed all'abolizione totale dei passaporti. Ma, signori, viviamo in questo mondo, non siamo uomini astratti, e dobbiamo adeguare le nostre risoluzioni alla realtà pratica. Ci sono o non ci sono degli accordi internazionali, ci sono o no delle consuetudini internazionali da rispettare? Possiamo noi fare un'affermazione di principio, quando essa contrasta con la possibilità di esercizio di un diritto? I Paesi esteri pretendono che i cittadini italiani che entrano nel loro territorio siano muniti di passaporto o di documento equipollente, con determinati visti, e quindi, proprio al fine di garantire ai nostri connazionali l'esercizio del diritto di espatrio, siamo necessariamente tenuti a munirli dei documenti richiesti dagli altri Stati.

Queste sono le ragioni per cui la Commissione è contraria all'emendamento. (*Interruzione del senatore Picchiotti. Applausi dal centro.*)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Se l'emendamento in discussione dovesse essere accolto dal Senato, ci sarebbe un vantaggio: quello di aver concluso la discussione, perchè tutti gli articoli che seguono mirano, più o meno, a regolare la concessione dei passaporti, cioè contengono delle limitazioni.

È stato già detto dagli onorevoli senatori intervenuti nella discussione, e specialmente dall'onorevole relatore, che l'ultimo comma dell'articolo 35 della Costituzione « riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero ». Questa norma fa seguito all'articolo 16 ove pure, nell'ultima parte del secondo comma, si parla di obblighi di legge.

Ma vorrei insistere per un momento sulla ultima parte dell'articolo 35. Come farebbe il Governo a tutelare il lavoro italiano all'estero, se non avesse la possibilità di negare in taluni casi, come fa, il rilascio del passaporto ai lavoratori? Qui non c'è contrasto politico, qui c'è contrasto tra un interesse legittimo e

un modo soggettivo di pensare del lavoratore, il quale dice: pur di trovare pane e lavoro, vado all'estero. E il Governo, lo Stato più che il Governo, è costretto a negare al lavoratore questa facoltà di andare volontariamente ad ammazzarsi.

Mi pare che il discorso non faccia una grinza, donde deriva che gli obblighi di legge debbono essere tenuti nel debito conto, per molte ragioni. (*Interruzione del senatore Agostino.*) Ma sarà questione di parole, onorevole senatore Agostino; naturalmente noi stiamo traducendo la volontà del legislatore sulla carta e non si possono non usare che delle parole, per tradurre un pensiero.

Ora, se si abolissero la limitazione prevista dall'articolo 16 e quella prevista dall'articolo 35 della Costituzione, noi potremmo quasi quasi decidere in un altro modo, e dire: la carta di identità è valida per poter circolare all'interno; mettendoci una copertina con scritto sopra « Passaporto », la stessa carta d'identità è valida per andare all'estero.

Inoltre, bisognerà regolare, come vedremo in seguito, le condizioni per il rilascio dei passaporti. Vi sono infatti talune categorie di cittadini, come quelle dei minori, degli interdetti, degli infermi di mente, che, secondo la legge ordinaria, debbono soggiacere a determinate condizioni. Ora, se noi abolissimo l'inciso: « salvo gli obblighi di legge » all'articolo 1, naturalmente cadrebbero le altre norme. Io penso, quasi da profano, che così come col regolamento si stabilisce il modo con il quale va applicata la legge, così questa legge stabilisce le modalità di applicazione della norma costituzionale.

Pertanto i signori senatori lascino l'articolo così come è stato formulato dalla Commissione, anche perchè diversamente risulterebbe preclusa la discussione delle disposizioni successive.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo per i motivi che sto

per esporre. L'articolo 16 della Costituzione riconosce ad ogni cittadino il diritto di espatriare « salvo gli obblighi di legge ». Era giusto e necessario che il costituente, quando ha redatto l'articolo 16, includesse questo inciso.

La legge che oggi discutiamo e stiamo per approvare è la legge che deve regolare il rilascio dei passaporti, sicchè è in questa legge che devono trovare sistemazione tutti quegli obblighi ai quali si riferisce l'articolo 16 della Costituzione. Infatti, onorevoli colleghi e onorevole rappresentante del Governo, se noi lasciassimo passare, così come si propone, l'articolo 1 con l'inciso « salvo gli obblighi di legge », noi daremmo all'Esecutivo la possibilità di fare ricorso ad altre leggi che, direttamente o indirettamente, possono ostacolare o limitare il rilascio del passaporto.

Diceva il relatore, onorevole Baracco, che se noi non includessimo in questa legge l'inciso « salvo gli obblighi di legge », verrebbero ad essere eluse tutte le disposizioni che si trovano nel Codice civile e in altre leggi, e faceva cenno al caso dell'interdetto, del minore e dell'inabilitato. Ora, questi casi sono previsti dall'articolo 2. Il minore, l'interdetto e lo inabilitato non hanno capacità giuridica ed è questa la ragione per cui non possono chiedere il passaporto e, se lo chiedessero, questo dovrebbe essere negato. Questa è l'unica ragione per cui detti cittadini non possono avere il passaporto.

Nè si dica, come ha fatto il senatore Baracco, che senza questo inciso coloro i quali devono espiare una pena potrebbero ottenere il passaporto. Onorevole Baracco, lei sa (ne abbiamo discusso tanto) che questa legge contiene una disposizione che fa divieto a chi si trova in queste condizioni, di ottenere il passaporto.

Dunque, l'inciso: « salvo gli obblighi di legge », oltre ad essere superfluo, è pericoloso, e per questa ragione voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Palermo ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « salvo gli obblighi di legge » le altre: « salvo gli obblighi previsti dalla presente legge ».

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello presentato dai senatori Terracini, Palermo ed altri.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, questo emendamento sostitutivo, che dovrebbe prendere il posto di quello soppressivo (e sono grato ai firmatari di quest'ultimo per il parere favorevole che hanno già espresso in questo senso) mi è stato suggerito dalle parole pronunciate dall'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri, allorchando ha cercato (per me, senza riuscirvi) di giustificare la sua opposizione all'emendamento soppressivo.

È chiaro che, quando la Costituzione adopera la formula « salvo gli obblighi di legge », non fa che riprendere l'espressione che si ritrova in tutte le Carte costituzionali e negli Statuti, quando un diritto che vi è riconosciuto deve, nell'intenzione del costituente o dell'elargitore dello Statuto, essere regolato o condizionato nel suo godimento con norme che la Costituzione o lo Statuto rimettono al legislatore ordinario, e quindi alla legge ordinaria, ad una apposita legge ordinaria.

Gli articoli dello Statuto albertino così condizionati erano numerosi; non sto a richiamarli, perchè gli onorevoli colleghi certamente li conoscono e li ricordano. Ebbene, quando la Costituzione della Repubblica adopera, nell'articolo 16, le parole « salvo gli obblighi di legge », essa vuole appunto riferirsi ad una legge specifica che dovrà regolamentare l'esercizio del diritto previsto, di quel diritto pieno e integrale cui la regolamentazione non può mettere limiti.

Ora, secondo l'onorevole Presidente della 1ª Commissione e l'onorevole Sottosegretario, la questione si presenta in modo del tutto diverso. Essi vorrebbero che, affermato il diritto al passaporto, ci si rimettesse ad una quantità di leggi le più diverse, del passato,

del presente e del futuro, per stabilire dei limiti in questa legge non indicati.

Ora, ciò che mi preoccupa non è tanto il richiamo alle leggi che conosciamo già: il Codice civile, il Codice penale, eccetera, sebbene vi si contengano disposizioni molto pericolose perchè hanno l'impronta del regime fascista.

Ciò che mi preoccupa è che con la formula proposta si crea la possibilità che, in un avvenire vicino o lontano, con nuove leggi, direttamente o indirettamente, si limiti sempre più il diritto al passaporto ponendovi condizioni discriminatorie inaccettabili. Ora, senza dire che il Governo nutra già intenzioni di questo genere, noi siamo troppo ammaestrati dall'esperienza per sancire con il nostro voto — sancitela voi, se lo ritenete costituzionalmente lecito — la possibilità di arbitri deprecabili.

Ecco perchè noi non possiamo accettare la formulazione del testo ed ecco il perchè, signor Presidente — richiamandomi all'inizio di questo mio breve intervento — dell'emendamento che ho presentato.

Se il Senato vuole che « gli obblighi di legge » indicati dalla Costituzione figurino in questa legge, si riprendano le parole dell'articolo 16 della Costituzione nell'articolo 1 della legge sui passaporti. Ma poi si elenchino gli obblighi negli articoli successivi, e si dica quindi nell'articolo 1: « salvo gli obblighi previsti dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, relatore. Per le considerazioni già svolte, la Commissione è contraria all'emendamento del senatore Terracini. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Terracini ed altri, non

accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, tendente a sostituire nell'articolo 1 alle parole: « salvo gli obblighi di legge », le altre: « salvo gli obblighi previsti dalla presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOMÈ, Segretario:

Art. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

b) i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto;

c) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o che debbono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'Autorità che deve curare la esecuzione della sentenza;

d) coloro contro i quali sia stato emesso mandato di cattura o di arresto oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno, salvo che penda solo gravame dell'imputato avverso sentenza di proscioglimento;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva;

f) coloro che trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad un'età compresa fra il 17° ed il 45° anno, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, quando il Ministro della difesa o autorità da lui dipendenti all'uopo

delegate non assentano al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

PRESIDENTE. I senatori Agostino, Gramigna, Picchiotti e Terracini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera b).

Il senatore Gramigna ha facoltà di svolgerlo.

GRAMIGNA. In tanto noi chiediamo la soppressione della lettera b) dell'articolo 2, in quanto riteniamo che sia i minori, sia gli interdetti e gli inabilitati, non avendo capacità giuridica, non possono chiedere il passaporto. Ci sembra quindi che la norma in questione sia inutile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, *relatore*. La Commissione ritiene opportuno che sia mantenuta questa disposizione, e in ciò è confortata dal fatto che proprio da quella parte (*indica la sinistra*), in occasione della discussione svoltasi in Assemblea nella seduta del 26 marzo 1952, gli onorevoli Casadei, Minio e Lussu proposero che questa norma fosse così formulata: « I minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non consentano al rilascio del passaporto »; e tale formula venne approvata. Nel nuovo testo del Governo è stata inclusa questa disposizione, che aveva già ottenuto il consenso della Assemblea, che risponde ad ovvie ed intuitive ragioni di opportunità pratica e che la Commissione ha fatto proprie. Ecco perchè si ritiene che la disposizione in esame si possa mantenere così come è formulata.

PICCHIOTTI. Ma se le persone in questione non possono far niente perchè non hanno

capacità giuridica, come fanno a chiedere quello che non possono ottenere? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo, naturalmente, con la Commissione. Si permette altresì di far presente al Senato che la lettera a) dell'articolo 2 — articolo che stabilisce chi siano coloro i quali non possono ottenere il passaporto — si riferisce a coloro che, avendo persone affidate alla loro cura, non abbiano, a loro volta, a chi altri affidarle. Secondo la lettera b) non possono ottenere il passaporto « i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto »; il che, praticamente, significa che la legge stabilisce delle misure di protezione e di difesa nell'interno del territorio nazionale. E non estenderebbe poi queste misure all'estero?

Perchè non le estenderebbe? E che cosa si esige in luogo di questa estensione? Si esige che coloro ai quali sono affidati questi minori e questi interdetti, dichiarino di aderire al rilascio del passaporto, cioè a dire si assumano essi la responsabilità del rilascio del passaporto stesso. E come volete che se l'assumano, tale responsabilità, per gli interdetti, i minori, i malati di mente? Insomma, all'estero gli italiani dovrebbero — secondo taluni — passare per gente non perfettamente ragionevole, perchè lascerebbero che questi elementi, i quali in Patria hanno una limitazione di libertà — dovuta alla necessità di protezione per le loro condizioni specifiche — all'estero poi possono vivere senza alcuna protezione.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento soppressivo.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Questo emendamento soppressivo, al quale darò voto favorevole, non è altro che un tentativo di regolare la questione in modo migliore dal punto di vista tecnico-giuridico.

È inutile che il Sottosegretario si sforzi di dimostrare quel che è tanto chiaro per qualunque persona, cioè che un interdetto o un minore non può uscire a suo piacimento dal territorio della Repubblica, perchè questo è lapalissiano. Quello a cui mira l'emendamento è di togliere di mezzo una disposizione che non ha ragion d'essere da un punto di vista tecnico-giuridico, perchè essendo gli interdetti e i minori privi di capacità giuridica, essi non possono far domanda per il passaporto.

Ma vi è anche una ragione pratica, ed è questa. Il nostro Codice civile conosce anche l'istituto del curatore speciale del minore quando vi siano dei conflitti di interesse col padre o con chi ne fa le veci. Ora può verificarsi il caso in cui il minore abbia uno specifico interesse ad espatriare, contrastante con quello di chi esercita la patria potestà. Poichè egli è minore, non potrà mai far la domanda per il passaporto. Però potrebbe rivolgersi al giudice tutelare e chiedere la nomina di un curatore speciale, il quale farebbe la domanda per il passaporto. Questo non sarebbe possibile in base alla norma che discutiamo, che è concepita in modo tecnicamente errato e può dar luogo al ricordato pratico inconveniente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Agostino ed altri, tendente a sopprimere la lettera b) dell'articolo 2, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Guariglia ha presentato un emendamento tendente a ripristinare la lettera h) del testo governativo con la sostituzione della parola: « soddisfacciano » con l'altra: « soddisfino ». Si dia lettura dell'emendamento.

TOMÈ, *Segretario*:

h) coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfino alle condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GUARIGLIA. La seconda parte dell'emendamento è diretta ad adottare una maggiore proprietà di linguaggio; quindi ritengo superfluo illustrarla.

Chiedo poi il ripristino della lettera h) del testo governativo, che dispone che non possono ottenere il passaporto coloro che non soddisfino alle condizioni stabilite dalle leggi sull'emigrazione. Mi permettano gli onorevoli colleghi di osservare che lo scopo della mia proposta, che è quello stesso di tutte le leggi sull'emigrazione protettive degli emigranti, non è di ostacolare l'emigrazione, ma di proteggere gli emigranti da certe insidie che malauguratamente si verificano a danno dei lavoratori.

Potrei citare l'esempio del Belgio e quelli, meno recenti, di certi Paesi, che attiravano i nostri emigranti e non davano loro sicurezza di lavoro.

Queste condizioni si possono sempre riprodurre, perchè ci sono molti Paesi interessati ad attirare i nostri lavoratori. Quindi io credo che le leggi sull'emigrazione debbano dare al Governo la possibilità di vietare in certe occasioni ed in certe condizioni ai lavoratori di recarsi in determinati Paesi. A mio parere, il Governo, dal quale deve dipendere appunto l'esame di queste condizioni speciali, ha il dovere di porre tale divieto, quando le circostanze lo richiedano. Certamente l'onorevole Terracini dirà che sotto la specie delle leggi sull'emigrazione si potranno portare anche leggi future, ma questa è una cosa che potrà sempre accadere, perchè le leggi si susseguono l'una all'altra e le une modificano le altre. Allo stato attuale delle cose però, e stanti le nostre leggi sull'emigrazione, dobbiamo dare la facoltà all'Esecutivo di poter vietare l'emigrazione in certi Paesi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Prendo la parola non perchè io raccolga la... provocazione dell'onorevole collega Guariglia. Infatti avevo già divisato di esprimere un parere contrario a questo emendamento. Ma certamente per sostanziarlo dispongo di argomenti migliori, mi permetta di dirlo l'onorevole Guariglia, di quelli che egli ha voluto attribuirmi prima ancora di ascoltarmi. I sentimenti che le hanno suggerito il suo emendamento, onorevole collega, sono senza dubbio ottimi, ma hanno troppo sapore di paternalismo per piacermi; ma specialmente mi pare che pecchino contro quel principio della libertà dell'iniziativa che dovrebbe non soltanto stare al sommo dei suoi ideali, ma anche guidare la sua concreta attività di legislatore.

Coll'emendamento in esame si chiede che venga rimessa nel disegno di legge la seguente formulazione già proposta dal Governo ma che la Commissione vi ha soppresso: « coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfino alle condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione ».

Ora con questa formulazione si crea una prima distinzione: fra coloro che vanno all'estero per ragioni di lavoro e coloro che vanno all'estero per ragioni, che so?, di studio (ma lo studio è un lavoro), di affari (ma anche gli affari sono un lavoro, per gli uomini di affari, i quali usano affermare che essi lavorano più di tutti gli altri) di svago, ecc.

Ma subito poi ne sopravviene una seconda, sottintesa ma ancor più significativa. Infatti noi tutti sappiamo che per motivi che non sto qui ad esporre, storicamente giustificati, la emigrazione è termine che si riferisce soltanto ai lavoratori manuali. Ad esempio le cosiddette leggi sull'emigrazione hanno arrecato vantaggio, quando l'hanno arrecato, solo ai lavoratori manuali espatrianti in cerca di occupazione e di pane, come solo ai lavoratori manuali, specialmente da alcuni anni a questa parte, esse danno impaccio e recano nocumento. Comunque, vorrei sapere se nell'intenzione del proponente la formulazione già del Governo miri sia al bracciante pugliese che si reca in Brasile nella speranza di ottenervi un

po' di terra da lavorarvi in posizione indipendente, sia all'impiegato che cerca o abbia trovato un'occupazione presso la Renault a Parigi, sia al professionista che si reca nell'America centrale e meridionale, dove i titoli di studio e le lauree rilasciate dagli Istituti superiori italiani sono riconosciuti e valgono per l'abilitazione professionale.

Ma io non credo, onorevole Guariglia, che ella intenda così largamente il suo emendamento restaurativo, nè credo che il Governo, presentando la propria formulazione, la volesse di accezione così larga. Infatti il professionista, l'impiegato, il tecnico che vanno all'estero per ragioni di lavoro, ci vanno senza aiuti e senza impicci; mentre il lavoratore manuale da sempre subisce tutti gli impicci e riceve qualche volta degli aiuti.

Ora, a me pare che il Senato debba cogliere questa occasione per rompere con la consuetudine invalsa da troppo tempo e specie in questo ultimo decennio per la quale l'emigrazione è divenuta una funzione di Stato, talchè il cittadino modesto ed umile, che vuole recarsi all'estero per motivi di lavoro, senza passare attraverso trafale burocratiche gravose, estenuanti ed umilianti, sia pure stabilite da leggi e disposizioni, trova mille e mille ostacoli, e innanzi tutto il rifiuto del passaporto.

Io credo che un Parlamento democratico debba affermare che il cittadino che espatria per ragioni di lavoro può chiedere allo Stato l'assistenza, le provvidenze, l'aiuto, il conforto che lo Stato può dare; ma che, se vuole andarsene per conto suo, quando non ci siano da parte dei Paesi verso i quali si avvia disposizioni in proposito, possa farlo tranquillamente, rinunciando a tutele e respingendo inframmettenze magari benintenzionate, col passaporto normale.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, credo che bene abbia fatto la Commissione a non accettare nel proprio testo la formulazione del Governo, e che il Senato bene farà se, respingendo l'emendamento del senatore Guariglia, starà alle conclusioni della Commissione.

GUARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. Desidero rispondere all'onorevole Terracini che naturalmente è ovvio che, proponendo il ripristino della lettera h) del testo governativo, mi sono riferito semplicemente a quanti emigrano per andare a lavorare nelle fabbriche o sulla terra, eccetera, e non ai professionisti e agli uomini di affari che si recano all'estero.

Vorrei citare però l'esempio dei nostri lavoratori nel Belgio. Quando voi e noi tutti domandiamo che questi lavoratori siano protetti negli Stati esteri, e specialmente nel lavoro delle miniere, creda pure, senatore Terracini, che non c'è altro mezzo pratico, per proteggerli, che quello di non permettere che si rilasci loro il passaporto. Gli altri mezzi, quali le proteste diplomatiche o gli ordini dei giorni del Parlamento, non sono altrettanto efficaci.

Voglio ben stabilire che l'intenzione mia, nel proporre l'emendamento, è stata unicamente quella della protezione dei lavoratori, ai quali dobbiamo interessarci tutti noi, e non solamente voi.

TERRACINI. Ho reso omaggio ai suoi sentimenti, senatore Guariglia.

PRESIDENTE. Senatore Guariglia, mantiene l'emendamento?

GUARIGLIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento, date le limitazioni che il senatore Guariglia ha precisato, e dato che il fine dell'emendamento è solo quello di assicurare la tutela agli italiani che emigrano all'estero per ragioni di lavoro. Siamo in ciò confortati dalla norma di cui all'articolo 35 della Costituzione, il quale statuisce che la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nello interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

È evidente che le leggi sull'emigrazione hanno come loro finalità specifica quella di tutelare il lavoro italiano all'estero, e pertanto il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo richiamare l'attenzione del Senato su quello che precede l'ultimo capoverso dell'articolo 35 della Costituzione. L'articolo comincia infatti così: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove... ».

Ora io vorrei avere la possibilità di far conoscere al Senato quello che si sta operando al Ministero degli esteri per tutelare il lavoro nei confronti dei nostri emigranti.

TERRACINI. Leggiamo ogni settimana il bollettino dell'« Umanitaria » che si stampa a Milano e veniamo a conoscerne delle belle.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lei ha il diritto, senatore Terracini, sotto un certo profilo, di farci degli addebiti se noi sbagliamo; non ha il diritto però di mettere in dubbio la nostra buona fede e la nostra volontà nel difendere gli interessi dei lavoratori italiani. (*Approvazioni dal centro*).

TERRACINI. Le manderò in omaggio i numeri dell'« Umanitaria ».

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è detto che l'« Umanitaria » debba dire sempre la verità! (*Interruzioni dalla sinistra*). Ripeto: vorrei far conoscere al Senato ciò che si sta facendo al Ministero degli esteri per difendere gli interessi dei lavoratori italiani all'estero. Talvolta si è inferito contro il Governo, di cui allora del resto non facevo parte, dicendo che il Governo non sa tutelare i lavoratori italiani all'estero; allo stato attuale delle cose si sta facendo quel che è possibile per difendere questi nostri fratelli che vanno all'estero a guadagnarsi il pane.

Ora, se ci togliete dalle mani la possibilità di negare il passaporto, questa difesa non potrà essere così vigorosa come riteniamo sia stata fino ad oggi. Il Senato faccia quello che crede: io ho l'obbligo di coscienza di oppormi alla soppressione di questa norma; e pertanto sono favorevole all'emendamento del senatore Guariglia.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, la norma in questione mi sembra pericolosa perchè eccessivamente generica. Qui, infatti, si dice genericamente che non si può concedere il passaporto a coloro che, volendosi recare all'estero per scopo di lavoro, non soddisfino alle condizioni stabilite dalle leggi sull'emigrazione.

Noi abbiamo il principio generale in virtù del quale ogni cittadino ha il diritto di recarsi all'estero per scopo di lavoro. Questo andare all'estero per scopo di lavoro si chiama emigrazione, e l'emigrazione può essere vietata in virtù di norme di legge che abbiano per presupposto l'interesse generale.

Ora, quando diciamo genericamente, a proposito dei passaporti, che il passaporto non si può concedere quando colui che lo richieda per scopo di lavoro non soddisfi alle condizioni stabilite dalle leggi sull'emigrazione, mi pare che si cada in un eccesso di genericità, senza uno specifico richiamo a quello che dovrà essere il contenuto delle leggi sull'emigrazione, in armonia con il dettato dell'articolo 35, ultima parte, della Costituzione.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento Guariglia, perchè le ragioni addotte da coloro che contrastano questo emendamento non mi hanno convinto.

Bisogna tener conto del complesso normativo. L'articolo 1 della legge che detta disposi-

zioni sui passaporti consente a tutti i cittadini di uscire dal territorio nazionale; quindi non esiste nessuna preclusione per il cittadino lavoratore il quale intenda emigrare e chieda, a norma dell'articolo 1, il passaporto. La norma della lettera h), proposta dal Governo, poi soppressa in Commissione ed ora riproposta dall'onorevole Guariglia, non è in contrasto con l'articolo 1, prevedendo soltanto una casistica che deve essere tenuta in considerazione.

Sostanzialmente la lettera h) stabilisce che il cittadino il quale intende emigrare per ragioni di lavoro (cioè il cittadino il quale ponga come condizione, ai fini del rilascio del passaporto, la ragione del lavoro già assicurato all'estero) deve sottostare alle leggi vigenti nella madre patria ai fini dell'emigrazione. Si consideri che queste leggi vengono concordate con gli Stati che debbono ricevere l'emigrante con fini di lavoro: non è da permettere perciò al cittadino che emigri per ragioni di lavoro di violare gli accordi che hanno formato oggetto di convenzioni bilaterali. Ove infatti un cittadino emigrasse per ragioni di lavoro temerariamente, senza cioè l'osservanza delle norme relative all'emigrazione, si troverebbe in una condizione di disagio, poichè egli non potrebbe invocare la tutela delle garanzie concordate dagli Stati interessati con la madre patria.

Del resto, il cittadino che non intende avvalersi delle tutele particolari accordate dagli accordi internazionali agli emigranti potrà sempre ottenere il passaporto a norma dello articolo 1. Non vi sono dunque, come è stato erroneamente affermato, ragioni di preclusione. Perciò ritengo indispensabile, proprio per la tutela del lavoratore, che l'emendamento del senatore Guariglia venga approvato.

TERRACINI. Vorrei sapere se la gentilissima coppia Ponti-Loren... (*rumori*) ha osservato le condizioni stabilite dalla legge sull'emigrazione. (*Commenti ed ilarità*).

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Glielo farò sapere. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Guariglia accettato dalla Commissione.

ne e dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 2, la seguente lettera *h*): « Coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfino alle condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 3.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

Il passaporto può essere negato:

1) a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale non detentiva o ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, od al procedimento per l'irrogazione delle medesime;

2) a coloro che, nell'ultimo decennio, abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure abbiano riportato in Italia condanne per reati commessi all'estero o siano sottoposti ai relativi procedimenti;

3) quando il passaporto venga richiesto a destinazione di Paesi che applichino restrizioni e discriminazioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia o l'ingresso nel loro territorio di cittadini italiani.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei pregare la Presidenza (credo che non vi saranno obiezioni) di far sostituire, in sede di coordinamento, per evidenti ragioni di uniformità, le lettere *a) b) c)*

ai numeri 1) 2) 3) che nel testo attuale dell'articolo 3 contraddistinguono i diversi commi.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento sarà tenuto conto della sua osservazione.

Metto intanto ai voti il numero 1) dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul numero 2) dell'articolo 3 sono stati presentati, da parte dei senatori Gramegna, Terracini, Picchiotti e Agostino, due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Al n. 2) dopo le parole: « reati commessi all'estero » aggiungere le altre: « punibili, nel minimo, con un anno di reclusione ».

Al n. 2) aggiungere, infine, il seguente periodo: « Non sono comprese le condanne riportate per espatri avvenuti per cause di lavoro ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GRAMEGNA. Abbiamo approvato la lettera *d)* dell'articolo 2, la quale stabilisce che non possono ottenere il passaporto coloro contro i quali esista mandato di cattura o di arresto oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno.

Il numero 2) dell'articolo 3, invece, stabilisce che il passaporto può essere negato a coloro che nell'ultimo decennio abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure abbiano riportato in Italia condanne per reati commessi all'estero o siano sottoposti ai relativi procedimenti.

È necessario pertanto specificare e coordinare le due disposizioni affinché non ci sia una diversità di trattamento. Coloro i quali sono stati giudicati in Italia, per reati commessi in Italia, non possono avere il passaporto quando sono stati condannati per un delitto che com-

porti, nel minimo, una pena ad un anno di reclusione. Parrebbe invece che coloro i quali hanno commesso un reato all'estero, ma che sono stati condannati in Italia, qualunque sia la condanna, non possano avere il rilascio del passaporto.

Noi abbiamo proposto l'emendamento appunto per armonizzare questa disposizione di legge con l'altra dell'articolo 2 che abbiamo testè approvato.

Mi permetto inoltre di proporre, signor Presidente — e glielo farò pervenire con le firme regolamentari — un emendamento soppressivo della prima parte del numero 2) dell'articolo 3, cioè quella che dice: « a coloro che, nell'ultimo decennio, abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge ».

Il testo proposto dalla Commissione, a mio giudizio, rappresenta un peggioramento rispetto al testo governativo e appare mal formulato, in quanto si fa riferimento ad una condanna avvenire...

BARACCO, *relatore*. Siamo d'accordo.

GRAMEGNA. Sento dire che la Commissione è d'accordo; allora rinuncio a svolgere lo emendamento.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma il Governo, no!

GRAMEGNA. Continuo allora coll'espone le ragioni di quanto noi proponiamo.

È evidente, signor Presidente e onorevoli senatori, che, se si accettasse la modifica apportata dalla Commissione, noi verremmo a dare effetto retroattivo ad una disposizione di legge, in contrasto patente ed evidente non solamente con la Costituzione, articolo 25, secondo comma, ove si dispone che « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso », ma in violazione altresì dell'articolo 11 delle preleggi, il quale stabilisce anche il principio che la legge ha effetto per lo avvenire. Ma noi ci troveremmo di fronte a questo caso, onorevoli colleghi: l'articolo 3 del regio decreto n. 36 del 1901, che vige anco-

ra, non prevede affatto la condanna per coloro i quali espatriano clandestinamente; e, come dicevo, se noi venissimo ad accettare la disposizione modificata dalla Commissione, verremmo a dare effetto retroattivo a questa legge, perchè coloro i quali sono stati condannati in base alla legge di pubblica sicurezza sapevano quale era la conseguenza della loro condanna, ma non sapevano che quella loro violazione avrebbe potuto in avvenire portare al diniego del passaporto.

Signor Presidente ed onorevoli senatori, io sono di una regione dalla quale i cittadini, non per loro volontà ma per necessità, sono costretti ad emigrare, anzi a scappare, perchè, quando non riescono ad ottenere il passaporto, — ed ottenerlo oggi non è facile — i braccianti pugliesi, i disoccupati pugliesi, coloro i quali lavorano 60 o 70 giornate all'anno, fuggono ed espatriano senza passaporto; e molti di essi sono stati sorpresi e condannati. Se approvassimo questa disposizione di legge, sarebbe come dire ai cittadini italiani che vivono in quella regione: « Voi non potete più emigrare anche se siete costretti a rimanere disoccupati dal principio alla fine dell'anno; a voi sarà negato il passaporto per un fatto commesso per il passato, quando cioè non era prevista la possibilità del diniego del passaporto, per un fatto che non portava alle conseguenze che oggi sono stabilite ».

Queste sono le ragioni per le quali insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei senatori Gramegna, Terracini ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

« Nel n. 2) dell'articolo 3, sopprimere le parole: " nell'ultimo decennio abbiano riportato condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure ».

BARACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento ed è d'accordo col testo del Governo, che è così formulato: « per condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge ».

599ª SEDUTA

DISCUSSIONI

21 NOVEMBRE 1957

TERRACINI. Si parla molto della riabilitazione o della risocializzazione dei condannati. Questa è un'ottima strada!

BARACCO, *relatore*. È inutile che stabiliamo delle disposizioni di legge se poi nella stessa legge ammettiamo che le norme in essa contenute si possono impunemente violare.

TERRACINI. Si punisce mandando in prigione, ma poi si permette di andare all'estero a lavorare.

GRAMEGNA. Noi abbiamo presentato un altro emendamento tendente a stabilire che questa disposizione non è applicabile a coloro che sono espatriati per ragioni di lavoro.

BARACCO, *relatore*. Qui ci sono tre emendamenti: il primo riflette la facoltà di negare il passaporto a chi nel decennio precedente abbia riportato condanna per violazione degli articoli 29 e 30 della presente legge; il secondo riguarda il minimo della pena di un anno per delitti commessi all'estero; il terzo concerne lo espatrio clandestino per motivi di lavoro. Sul primo punto, la Commissione è d'accordo col Governo nel senso che sia negato il passaporto quando ci sia stata condanna in base agli articoli 29 e 30 della presente legge, sopprimendo l'inciso « nell'ultimo decennio ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei chiarire un po' le idee a me stesso. Non vi sono difficoltà per l'accettazione del numero 1). Il numero 2) dice: « a coloro che, nell'ultimo decennio . . . ». Sono perfettamente d'accordo col senatore Gramagna che la dizione non è molto chiara e può applicarsi in senso restrittivo. Suppongo e mi auguro che la proposta che m'accingo a fare possa soddisfare il senatore Gramagna; propongo di sostituire alle parole « nell'ultimo decennio » le altre « nei dieci anni anteriori alla domanda, purchè dopo l'entrata in vigore della presente

legge ». Come vede, onorevole Gramagna, siamo d'accordo.

Quanto poi alla soppressione della seconda parte del numero 2), il Governo deve essere contrario, perchè quando si propone la formula: « per reati commessi all'estero » purchè, come risulta dall'emendamento dei senatori Terracini, Picchiotti, Agostino e Gramagna, « punibili, nel minimo, con un anno di reclusione », occorre riflettere che non possiamo agire nello stesso modo nei confronti di coloro che rimangono in Patria e di coloro che espatriano. Io sono convinto che coloro che rimangono in Patria possono e debbono avere la considerazione dei propri connazionali, ma coloro che vanno all'estero, onorevoli senatori, è bene che siano veramente a posto, perchè dipende preminentemente da essi il prestigio della Patria di origine.

Faccio poi osservare che, mentre l'articolo 2 stabilisce chi non deve avere il passaporto, lo articolo 3 invece stabilisce a chi può essere negato il passaporto, di modo che, quando, come giustamente osserva l'onorevole Terracini, si tratti di persona che si sia ravveduta — e la autorità si accorga che veramente è una persona che può andare all'estero perchè non verrà meno ai suoi doveri verso la Patria di origine —, l'autorità stessa non è costretta a negare il passaporto. Può negarlo, ma in realtà lo rilascerà, perchè non troverà altro di meglio che favorire coloro i quali meritano di essere favoriti.

Così stando le cose, pregherei il Senato di approvare integralmente l'articolo 3, con lo emendamento proposto.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Badi, onorevole Sottosegretario, che qui c'è scritto « reati ». Lei quindi vorrebbe togliere il passaporto anche a chi ha avuto all'estero una contravvenzione per il latte. Quando si dice « reati », ciò non equivale a delitti, e punirete il cittadino anche per una contravvenzione negandogli il passaporto. Quindi pensateci bene.

BARACCO, *relatore*. La Commissione propone di usare il termine « delitti ».

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, che cosa propone il Governo?

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo propone di sostituire alle parole « nell'ultimo decennio » le altre « nei dieci anni anteriori alla domanda, purchè dopo l'entrata in vigore della presente legge ». (*Interruzione del senatore Gramegna*). Posso allora proporre che in sede di coordinamento si chiarisca questo punto nel senso che i dieci anni, di cui si fa cenno nel numero 2 dell'articolo 3, debbano essere successivi alla presente legge; cioè a dire colui il quale deve emigrare e si trova in quelle condizioni, deve prima conoscere questa legge, diversamente continuano ad essere valide le vecchie norme.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Sottosegretario, la riabilitazione avviene dopo cinque anni.

Ora, perchè si deve mettere dieci anni? Coordiniamo almeno questa norma con le disposizioni più elementari del Codice penale.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo nel ridurre a cinque anni.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Potrei accettare la proposta che viene fatta adesso dall'onorevole Sottosegretario, ma mi sembra che la Commissione ed il Governo debbano anche dire qualcosa sull'altro emendamento da noi proposto, e cioè lo emendamento aggiuntivo al numero 2), con il quale chiediamo che non siano comprese le condanne riportate per espatri avvenuti per cause di lavoro.

I due emendamenti sono in correlazione: sta bene, deve essere negato il passaporto a

coloro i quali in avvenire, da qui a cinque anni, abbiano riportato condanne per espatrio, ma col secondo emendamento proponiamo che anche per quei lavoratori che siano andati allo estero senza passaporto e siano stati condannati per questo, non debba operare la norma di cui al numero 2) dell'articolo 3.

BARACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, *relatore*. La Commissione ha seguito nella discussione un ordine, e qui invece si fa disordine. Il senatore Gramegna non aveva svolto ancora l'emendamento tendente ad escludere le finalità di negare il passaporto all'espatriato per ragioni di lavoro e quindi la Commissione non aveva ancora espresso il suo parere a tale riguardo.

Ora, siamo a questo punto. Si accoglie la proposta dei cinque anni avanzata dal senatore Picchiotti e accettata dall'onorevole Sottosegretario. In secondo luogo, siamo favorevoli alla sostituzione della parola « reati » con l'altra « delitti », per venire incontro alla tesi del senatore Picchiotti. Non siamo favorevoli alla proposta dei senatori Picchiotti ed altri, tendente ad aggiungere le parole: « punibili, nel minimo, con un anno di reclusione », per una ragione molto semplice, perchè dovremmo conoscere la legislazione comparata, in quanto potrebbe darsi che in qualche Paese il minimo di un anno si irroghi anche per reati di lievissime entità, mentre in altri Paesi un reato di entità maggiore potrebbe non essere punito con un anno di reclusione. Vorrà dire che il Ministero opererà in modo discrezionale, vedrà cioè se si tratta di cosa di poco conto, anche se la pena è alta, o di reato di maggiore entità, anche da un punto di vista morale, pur se la pena è minima.

Per quanto concerne poi il terzo emendamento, tendente ad escludere le condanne riportate per espatri avvenuti per cause di lavoro, siamo contrari giacchè altrimenti apriremo il varco a tutte le evasioni della legge, perchè è intuitivo che sarebbe facile dimostrare in qualsiasi caso che l'espatrio è avvenuto per cause di lavoro e allora tutte queste disposizioni resterebbero inoperanti.

PRESIDENTE. Si dia lettura del nuovo testo del numero 2) dell'articolo 3, quale risulta dalle proposte della Commissione e del Governo.

TOMÈ, *Segretario*:

« 2): a coloro che nei cinque anni anteriori alla domanda, purchè dopo l'entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato condanne ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge, oppure abbiano riportato in Italia condanna per delitti commessi all'estero, o siano sottoposti ai relativi procedimenti ».

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Ritiro l'emendamento tendente a sopprimere il numero 2) dell'articolo 3) fino alle parole « della presente legge, oppure », nonchè l'emendamento tendente ad aggiungere al numero 2) dopo le parole « reati commessi all'estero », le altre: « punibili, nel minimo, con un anno di reclusione ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il numero 2) dell'articolo 3 nel testo ora letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento proposto dai senatori Picchiotti, Terracini e Gramagna tendente ad aggiungere al numero 2) dell'articolo 3 le seguenti parole: « Non sono comprese le condanne riportate per espatri avvenuti per ragioni di lavoro ».

BARACCO, *relatore*. La Commissione si è già dichiarata contraria.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se un tizio va all'estero violando la legge sull'emigrazione, viene condannato; quando torna in Patria, nonostante la condanna, secondo l'emendamento proposto, dovrebbe avere ugualmente il passaporto. La contraddizione è evidente. (*Interruzione del senatore Gramagna*). Non si può evidentemente

prima condannare, non dirò per un reato, ma certo per una illiceità, e poi ignorare la condanna autorizzando il rilascio del passaporto. Il Governo è quindi contrario all'emendamento aggiuntivo del senatore Picchiotti.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Credevo che questo emendamento fosse eccezionalmente semplice; invece, a quanto pare, è complicato. Esso si basa su ragioni di giustizia e di equità. Una differenza si vorrà pur fare fra chi va all'estero per divertimento, per contrabbando e per altre ragioni illecite, e chi invece emigra per far fronte ad una esigenza come quella del pane e della tranquillità che il proprio Paese non ha saputo o voluto dare. Eppure, il Codice penale prevede lo stato di necessità! Chi emigra per ragioni di lavoro è sospinto dalla fame, dalla miseria, dalla disperazione, e credo che, anche se egli è venuto meno al rispetto della legge, la madre Patria deve dimostrarsi benevola, poichè è nostro primo dovere andare incontro a chi si trova in quella situazione.

Ecco perchè ho proposto questo emendamento, convinto di non proporre discriminazioni ma di fare un atto di giustizia e di vera umanità, perchè le parole non rimangano parole e si traducano invece in fatti.

GUARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. Non posso approvare l'emendamento aggiuntivo del senatore Picchiotti, ma mi rendo conto delle ragioni che lo hanno spinto a proporlo. Purtroppo l'espatrio clandestino dei nostri lavoratori raggiunge talvolta proporzioni importanti, e si rischia di approvare ora una misura troppo generale, che danneggerebbe in modo assolutamente proibitivo una larga categoria di lavoratori...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un potere discrezionale.

GUARIGLIA. Ho detto che voterò contro lo emendamento Gramagna, pur rendendomi con-

to delle buone ragioni che lo hanno suggerito, poichè sono rimasto convinto delle motivazioni fatte presenti dall'onorevole relatore e dal rappresentante del Governo. Però vorrei che constasse che con questa norma noi non intendiamo rendere impossibile la vita a molti lavoratori italiani. Perciò raccomandiamo al Governo di usare di questa facoltà con la massima discrezione.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei far presente al senatore Gramegna, il quale prima portava l'esempio del pover'uomo che espatria, che costui non verrà condannato, perchè il giudice avrà anche un animo e un cuore; e quindi questo pover'uomo non rientrerà in quella disposizione in base alla quale può essere negato il passaporto.

GRAMEGNA. Ma il magistrato deve applicare la norma di legge!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al numero 2) dell'articolo 3, presentato dai senatori Picchiotti, Terracini, Gramegna e Agostino, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(Il Senato non approva).

I senatori Picchiotti, Agostino, Gramegna e Terracini hanno proposto la soppressione del numero 3) dell'articolo 3.

Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, credo di dover richiamare con particolare insistenza l'attenzione del Senato non dirò sul mio

emendamento soppressivo, ma sopra il numero 3) dell'articolo 3, perchè, attraverso la formulazione che ci viene proposta si introduce nella legislazione italiana, non dirò surrettiziamente, ma quantomeno inconsapevolmente, un principio nuovo che contrasta con la norma costituzionale, con le leggi precedenti e anche — mi si perdoni — con il buon senso. Si tratta del principio secondo il quale il passaporto deve essere richiesto e si dà per un Paese determinato o per determinati Paesi. Se il Senato approva il testo proposto, questo assurdo principio entrerebbe nella nostra legislazione, verrebbe codificato e si aggiungerebbe ai tanti mali acquisti che la legislazione repubblicana è purtroppo venuta facendo da molti anni a questa parte.

La Costituzione repubblicana dice all'articolo 16: « Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi ». Questo è il diritto: uscire e rientrare, cioè superare il confine, verso l'esterno e verso l'interno; null'altro. Lo Stato deve valutare caso per caso, in relazione alle norme della legge, l'esercizio di questo diritto da parte di un cittadino, e basta. Infatti la podestà, il controllo dello Stato sul cittadino può esercitarsi solo sino a quando il cittadino è sul territorio dello Stato. *(Interruzione del senatore Condorelli)*. Nè altro significa, onorevole Condorelli, la norma che avete poco fa votato, per la quale un cittadino che sia stato condannato all'estero non potrà ottenere il passaporto in Italia. All'estero è un'altra la sovranità che ha la podestà sul cittadino; nè vorrei con le mie parole attizzare anche in quest'Aula un incendio incautamente appiccato nel Paese in questi giorni a proposito di sovranità. Infatti io parlo della sovranità degli Stati, ciascuna delle quali si estende sul territorio del singolo Stato e non su quello degli altri, a meno che non intervengano accordi, trattati, patti e convenzioni.

Ma nel campo che consideriamo non ne esistono, di questi strumenti internazionali. Perciò la Costituzione dice che il cittadino può uscire e può rientrare, e non parla di un potere, o compito, o dovere dello Stato di seguire o d'inseguire il cittadino fuori del proprio territorio per controllarne o limitarne l'attività. Sull'attività del cittadino che ha lasciato il

territorio dello Stato, ove compia atti illeciti, sono competenti le sovranità che vigono là dove essi sono eventualmente perpetrati. Ciò ha naturalmente nulla a che fare con i servizi di informazione, sempre clandestini e abusivi che, lo sappiamo, ogni Stato organizza sui propri cittadini all'estero, per trarne motivo o pretesto per vendette politiche o rappresaglie al momento in cui rientreranno in Patria.

La Costituzione sta al legittimo, al legale; e per questo si limita a parlare di libertà di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica. Essa non dice che ogni cittadino è libero di recarsi in un Paese straniero e di ritornarne. Ma voi pretendete invece che il passaporto sia per una data destinazione. Ora questo è il sistema in atto, che si è dovuto tollerare per la mancanza di mezzi acconci legali di opposizione. E tutti sanno come tale sistema sia stato dai Governi manovrato attraverso le questure, mutando di settimana in settimana coi timbri l'elenco dei Paesi cosiddetti autorizzati. Ma, ora che si fa una legge in materia, noi ci rifiutiamo di sancire e perpetuare il sistema.

Ecco perchè ho detto che si pone una questione di principio che il Senato non può ignorare e eludere. Ecco perchè ho voluto richiamare l'attenzione sulla gravità del voto che stiamo per dare. Se il testo proposto, che deforma la norma della Costituzione, passerà, un giorno ne verrà sicuramente investita la Corte costituzionale. Nè dico ciò a scopo di intimidazione dei legislatori, ma per lumeggiare i rischi ai quali con un voto errato ci si può esporre.

Noi proponiamo la soppressione di questo articolo, non solo per motivi teorici e dottrinali, ma anche per l'assoluta impossibilità di garantirne l'osservanza

In quale modo sarà infatti possibile stabilire con certezza quali Paesi applicano restrizioni ai loro cittadini o discriminazioni agli italiani in materia di passaporti e visti? Paesi che dichiaratamente si conducano così, che io sappia, non ve ne sono. Una tale politica si fa tacitamente, con disposizioni riservate; e quanto più la si fa tanto più la si nega.

Ora ai nostri governanti è così spesso difficile — ce ne accorgiamo molte volte in sede di interrogazioni! — di sapere con precisione quanto avviene in Italia, che io davvero non

so in qual modo essi potranno procacciarsi elementi attendibili d'informazione quando si tratta di fatti attinenti Stati stranieri. E nella presunzione di applicare giustamente la norma, non si potrebbe non cadere anche nolenti nel massimo arbitrio. D'altra parte, onorevoli senatori, una legge non parte mai dal nulla, ma viene alla vita sulla cresta dei fatti. Ed anche nella redazione di questo disegno di legge, il Governo deve essere partito da fatti ed eventi concreti per trarre da essi la regola. Ora, a proposito di Paesi che esercitino discriminazioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia e l'ingresso nel loro territorio di cittadini italiani, io chiedo all'onorevole Sottosegretario, che certamente è molto documentato, quali sono i fatti che hanno suggerito la norma del numero 3) dell'articolo 3 di questo disegno di legge. Sì, lo sappiamo tutti che vi sono Paesi che pongono queste restrizioni e applicano queste discriminazioni. Quali? A vedere come i Governi hanno finora esercitato la ritorsione, che non era ancora legge, si deve pensare che le informazioni in proposito siano molto vaghe. Oppure che la norma che si vorrebbe legalizzare non si ispira a necessità di difesa politica o morale del nostro Paese, ma rappresenta nelle mani dei governanti null'altro che uno strumento di discriminazione e di persecuzione contro le parti avversarie.

Infatti di essa ci si è sempre e soltanto avvalso contro i cittadini italiani, i quali desideravano recarsi nei Paesi socialisti o di nuova democrazia, mentre mai è stata applicata nei confronti di quei Paesi coi quali l'Italia è ufficialmente alleata, e che tuttavia negano agli italiani l'ingresso sul loro territorio. Potrei richiamare in proposito casi clamorosi che hanno perfino costituito materia di dibattiti in Parlamento. Nessuno ha dimenticato (qualcuno può fingere di averlo dimenticato!) che il figlio di un Presidente della Repubblica in carica si vide rifiutare il visto di entrata dagli Stati Uniti, dove intendeva recarsi per affari interessanti la Casa editrice di cui è titolare. Ma forse che molti che seggono sui banchi del Senato e della Camera dei deputati non si sono visti rifiutare l'ingresso non soltanto dagli Stati Uniti di America, ma dalla

Inghilterra e dalla Francia? Ora, a quanto mi risulta, non c'è cittadino americano (salvo che fosse un *gangster*, nel qual caso se ne è addirittura imposto l'accoglimento) o inglese o francese cui l'Italia non abbia concesso l'ingresso!

Così stando le cose io chiedo al Governo se e come intenderà avvalersi di questo numero

3) dell'articolo 3, quando abbia forza di legge. Nel modo invalso fino ad oggi? E chi crederà mai che questo Governo o Governi analoghi vorranno e sapranno rifiutare l'ingresso in Italia a cittadini dei Paesi occidentali ai quali l'Italia è alleata, come ritorsione al loro rifiuto di ammettere sul loro territorio dei cittadini italiani?

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue TERRACINI). Ma, onorevoli colleghi, l'inaccettabile norma discriminatoria ci viene proposta sotto forma di applicazione del principio della reciprocità, sebbene la parola sia stata evitata nel testo, forse perchè aveva già dato luogo ad ampie discussioni allorquando la legge fu portata alla prima legislatura del Senato. Ma voi, come nel passato, questo principio lo deformate, lo stravolgete. Così: se uno Stato rifiuta ai propri cittadini un determinato diritto l'Italia a sua volta lo rifiuterà ai propri.

Ora, la reciprocità è ben diversamente concepita e dal punto di vista dottrinario e come strumentazione. Così: se uno Stato nega ai cittadini italiani l'esercizio di un facoltà conforme al diritto delle genti, l'Italia, a sua volta, lo negherà ai cittadini di quello Stato.

Ma voi volete evidentemente innovare il diritto internazionale, aggiungendovi un capitolo che provocherà le risa degli stessi orecchianti in giure.

Noi proponiamo la soppressione del numero 3) dell'articolo 3. Restiamo alla Costituzione, onorevoli senatori, e limitiamoci a regolare l'uscita e l'entrata dei cittadini dal territorio nazionale. Se un cittadino, oltre frontiera, male si condurrà contro gli interessi dello Stato italiano, ebbene, ne risponderà al suo ritorno.

AMADEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEO. Prendo la parola perchè mi corre l'obbligo di informare l'Assemblea che la 3ª Commissione, richiesta del parere sul presente disegno di legge, propone, tra l'altro, la soppressione della lettera c) dell'articolo 3 del testo governativo, sostanzialmente mantenuto dalla 1ª Commissione. E ciò in quanto si ritenne che il principio di reciprocità non sembra applicabile alla materia, perchè il diritto del cittadino al passaporto inerisce al rapporto corrente tra il cittadino e lo Stato nazionale, e non può essere condizionato a discipline interne vigenti in Stati esteri.

Tanto più che per certe congiunture, per motivi di interesse generale, ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato, questo stesso disegno di legge provvede, facoltizzando, con le norme di cui agli articoli 9 e 11, il Ministro degli esteri a negare o sospendere il rilascio di un passaporto, o a revocarlo se già rilasciato; e così pure a sospendere temporaneamente il rilascio o la validità dei passaporti per determinati Paesi: ma in entrambi i casi si tratta di provvedimenti di emergenza, e non di applicazione di uno inammissibile principio di reciprocità. In coerenza col parere di cui fui estensore, e per le ragioni dette, delle quali sono tuttora convinto, voterò per la soppressione del numero 3).

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. La materia è importantissima e deve essere trattata con cautela e senso di responsabilità da parte di tutti, perchè si tratta della Costituzione, e noi stiamo violando consapevolmente la Costituzione.

Dico anzitutto questo: vi era un testo governativo, il quale aveva un certo contenuto che corrispondeva ad un determinato principio, il principio della reciprocità; non riguardava persone, era ipotetico, era astratto, poteva avere tutti i caratteri della legge, come tale, in senso sostanziale, cioè i caratteri dell'astrattezza e della genericità. La Commissione ha peggiorato il testo governativo, ha dettato un articolo iugulatorio, perchè, in virtù di questo numero 3) dell'articolo 3, si dà all'Esecutivo la facoltà di operare secondo le proprie vedute particolari del momento, per questa o quella persona, non astrattamente, non in senso generale, non nei riguardi di tutti.

«Può»: tremendo questo può!; la discrezionalità che la Costituzione non prevede, nè vuole. L'Esecutivo può negare il passaporto, non, in genere, i passaporti «quando il passaporto venga richiesto a destinazione di Paesi che applichino restrizioni o discriminazioni per quanto concerne il rilascio dei passaporti per l'Italia o l'ingresso nel loro territorio di cittadini italiani».

Non in virtù del pur inammissibile principio della reciprocità, ma in virtù di generiche discriminazioni. Infatti, si può trattare di provvedimenti esteri transeunti. Ma anche in tali casi l'Esecutivo può negare il singolo passaporto al singolo cittadino, e può farlo per rappresaglia. Quelli hanno operato in quella maniera nei riguardi ecc. ecc., io mi vendico contro di te, in questa maniera.

Qua è l'articolo 3 della Costituzione che viene toccato, perchè questo articolo impone che nei riguardi di tutti si usi uguale trattamento: la legge deve essere uguale per tutti. Ora questa uguaglianza viene messa in forse non appena si dia all'Esecutivo la facoltà di operare nei riguardi di determinate persone in un determinato modo, valutando discrezionalmente quelle restrizioni genericamente intese, di cui parla la norma in discussione, e che non esprimono a pieno il principio della reciprocità.

Quindi abbiamo fatto un passo indietro, onorevole relatore. Lei pensava che il numero 3)

dell'articolo 3 avesse tutt'altro contenuto, tanto è vero che nella sua relazione, a pagina 5, ha cercato di giustificare il principio della reciprocità, affermando che si tratterebbe di un principio universale. Non è vero che si tratti di un principio universale, si tratta di un principio incivile, il quale in atto è contro la Costituzione. Questo principio della reciprocità — lei me lo insegna — venne affermato dal legislatore fascista nell'articolo 16 delle disposizioni preliminari del Codice civile. L'articolo 3 del Codice civile del 1865 non conteneva il principio della reciprocità, appunto perchè una dottrina, la più evoluta, riteneva che questo principio fosse incivile. Molti autori in quel tempo hanno negato il principio della reciprocità, ed io cito tra i tanti il più autorevole: Pasquale Stanislao Mancini.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riguarda i diritti civili. È un'altra cosa.

AGOSTINO. No, si tratta del principio della reciprocità. Ad ogni modo, ciò che è contenuto nell'articolo 16 delle preleggi, viene considerato come applicazione di un principio più vasto. Ecco per quale motivo, insigne collega Bosco, ogni qual volta si tratta di applicare in qualunque materia un principio, si attinge alle preleggi del Codice civile, perchè esse si considerano come principi generali valevoli in ogni caso.

Comunque, prima della legislazione fascista, il principio della reciprocità non trovava sede, non solo nelle preleggi, ma nemmeno nei principi, nella dottrina, nel diritto naturale, appunto perchè si riteneva che esso fosse contro la giustizia, contro l'eguaglianza, contro lo spirito della società, della Nazione, contro lo *jus gentium*. La legislazione fascista ha detto diversamente.

Pasquale Stanislao Mancini si esprimeva così: «Oggi si è concordi nel riconoscere che la società internazionale debba trovare il suo ordinamento nelle norme della giustizia. Perciò la dottrina ripudia in principio la teorica della reciprocità». Di fronte a tanta sovranità di ingegno — perchè tutti riconosciamo che Pasquale Stanislao Mancini è stato quasi il fondatore del diritto internazionale in Italia — mi pare che le mie parole siano ben povere.

Comunque è la Costituzione che non consente l'applicazione del principio della reciprocità. Quando l'articolo 16 della Costituzione dice che il cittadino ha diritto di uscire e di rientrare dal territorio della Repubblica, senza condizionare tale diritto alla condotta di altri Stati, ma semplicemente richiedendo che si attinga alla legge italiana, con ciò ben si pone il principio che, dal giorno in cui è entrata in vigore la Costituzione, il cittadino italiano abbia un diritto proprio di libertà nell'espatrio, inviolabile da parte del legislatore o di altro organo dell'ordinamento giuridico italiano. Può essere limitato, questo diritto di libertà, da ferree leggi italiane, ogni qual volta esse rispondano ad esigenze superiori che riguardino la sicurezza della generalità dei cittadini. Ma quando questo non sussista, la reciprocità non è consentita perchè rappresenterebbe una rappresaglia, e la Costituzione italiana non può consentire che per rappresaglia nei riguardi degli stranieri vengano ad essere diminuiti i diritti di libertà del cittadino italiano. (*Applausi ed approvazioni dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Oserei ricordare una nozione che è comune, vorrei dire istituzionale. C'è un concetto di sovranità, che poi si biforca in quello di sovranità territoriale ed in quello di sovranità personale. Mentre alla sovranità territoriale dello Stato sono soggetti tutti gli uomini che si trovano entro i confini dello Stato, la sovranità personale segue il cittadino ovunque egli si trovi.

Questo dico in relazione a certi principi che qui si sono affermati con tanta facilità e con tanta sicurezza fino al punto di arrivare a dire che diviene illegittima ogni limitazione che si ponga al cittadino ogni qual volta egli superi le frontiere, e per il tempo in cui sarà all'estero.

DE LUCA LUCA. A lei il passaporto glielo hanno mai rifiutato? (*Interruzioni dal centro*).

CONDORELLI. Ma che cosa c'entra questo? Allora non segue il mio ragionamento. Mi si può dare il passaporto per determinati Paesi, mi si può negare per altri perchè lo Stato mi segue con la sua sovranità dovunque io vada; anche se vado al Polo Nord sono sempre suddito e cittadino dello Stato italiano ed ho dei doveri, anche giuridici, verso il mio Stato nazionale, verso la mia Patria.

Questo è chiaro e non credo che su questo si possa discutere: si tratta di principi che abbiamo imparato appena entrati all'Università, al primo anno. Qui invece li ho sentiti autorevolmente discutere.

Ma andiamo alla sostanza del numero 3) di quest'articolo. Amici miei, qui noi possiamo parlare astrattamente quanto vogliamo. Ho sentito il senatore Agostino leggerci un brano di Mancini. Oh, quanto io vorrei che veramente quello divenisse il Vangelo di tutti i Paesi! Non voglio invece che il pensiero di quel grande italiano, che bandì le sue idee soprattutto per difendere la sua Patria quando l'Italia si andava facendo una e libera, sia richiamato a sproposito, contro lo spirito della sua dottrina, giacchè egli bandiva il principio di nazionalità come Vangelo della nostra rivendicazione, del nostro riscatto. Ora invece si cita il Mancini per giustificare delle disposizioni che dovrebbero sempre più disarmare l'Italia di fronte agli Stati che si difendono come tutti voi sapete. Io stesso, come tutti voi, ho sperimentato le restrizioni che si esercitano all'ingresso dei nostri cittadini in Paesi che da voi (*indica la sinistra*) sono presi come l'incarnazione di un ideale verso il quale vorreste avviare tutto quanto il mondo e particolarmente il vostro Paese

ASARO. Parla forse dell'America? (*Interruzioni dal centro*).

CONDORELLI. Lei ha perfettamente capito; ma mi consenta di avvalermi di un insegnamento che or ora mi ha dato l'onorevole Terracini, dal quale tutti molto spesso impariamo. Egli ci ha detto che qualche cosa di simile fanno anche i Paesi imperialistici: ha accennato all'Inghilterra e agli Stati Uniti di America. Mi compiaccio della citazione — e lo ringrazio — la quale mi induce ad abbar-

bicarmi ancora di più a questa disposizione del numero 3). Mi auguro che lo Stato italiano, al momento opportuno — che spero non venga mai —, se ne possa e sappia servire anche in altro senso, in altra direzione.

Quello però che io esigo come legislatore e, se mi consentite, come italiano che si trova a parlare innanzi al Senato, è che la mia Patria, in questo periodo in cui si combatte una guerra fredda che soltanto i ciechi potrebbero non vedere, non rimanga inerme. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, *relatore*. Brevissime considerazioni. Il mio compito, è stato reso molto più agevole dopo l'intervento del senatore Condorelli, il quale, a modesto mio modo di vedere, ha vittoriosamente contrastato un argomento che, *prima facie*, poteva impressionare: quello cioè del senatore Terracini. Quindi io accetto l'insegnamento che è venuto da quella parte (*indica la destra*). Osservo poi che il richiamo del sommo giurista Mancini, fatto dal senatore Agostino, non è determinante nè convincente. Occorre naturalmente, come ci insegnavano nelle scuole, *legere totum*, e non indugiare solo su un'affermazione e su un determinato punto perchè in tal caso si corre il rischio di svisare il pensiero dello scrittore. Quindi, tra le due tesi in contrasto, mi si consentirà di accedere a quella del senatore Condorelli, che mi pare giuridicamente più consistente.

C'è un'altra considerazione da fare; e rispondo all'onorevole Terracini, il quale già nella sua relazione aveva lapidariamente scolpito quelle che erano le sue argomentazioni, dicendo che qui si adducono a pretesto delle ragioni di reciprocità che non esistono. Egli è arrivato soprattutto a delle affermazioni che per me hanno un torto solo — mi rincresce che il senatore Terracini non sia presente — quello cioè di partire da un presupposto di astrazione. Sul terreno dei principi generali possiamo essere tutti d'accordo: non reciprocità, non passaporto, non remore, non multe, ma anzi libertà la più completa; ma tutto que-

sto risponde ad una concezione astratta, non alla realtà dei fatti. Nella realtà dei fatti, piaccia o non piaccia, la reciprocità c'è e l'applichiamo necessariamente e fatalmente.

Posso dire quindi ai miei contraddittori, ed in specie all'onorevole Terracini, che c'è una reciprocità *de jure* e *de facto*, che si concreta in questa linea: che cioè uno Stato ha il diritto, per ragioni di prestigio, di sovranità, di legittimità di interessi, di assumere un determinato atteggiamento nei confronti di un altro Stato, il quale, *de jure* e *de facto*, non rispetta i diritti dei suoi cittadini. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

MANCINELLI. Nei confronti di un cittadino, non di un altro Stato!

BARACCO, *relatore*. Cosa è la reciprocità? Qui mi sarei anche preparato per rispondere convenientemente sulla scorta di letture di vari autori di diritto internazionale, intrattenendomi sulle varie reciprocità legittime o non legittime, sul diritto di rappresaglia e via dicendo; ma non perdiamo del tempo in speculazioni dottrinarie!

In che si concreta dunque la cosiddetta reciprocità? In quei rapporti di fatto o di diritto che stabiliscono nei confronti degli Stati contraenti una parità di diritti. Lo Stato ha diritto di esigere che i suoi cittadini che vanno all'estero abbiano lo stesso trattamento dei cittadini stranieri che vengono in Italia, altrimenti si porrebbe, sotto il riflesso della dignità e del prestigio, in una posizione di inferiorità; così esso può porre limitazioni ai suoi cittadini che intendano recarsi in quei Paesi che limitazioni impongono ai propri cittadini che intendano venire in Italia.

Ma c'è anche una ragione di carattere economico, che ha la sua importanza. Oggi una delle nostre attività economiche più efficienti è quella del turismo e quindi lo Stato italiano ha interesse... (*Interruzione del senatore Agostino*).

Non capisco questa vostra insofferenza. Quando voi parlate, noi vi ascoltiamo in silenzio, mentre voi alle nostre considerazioni mostrate insofferenza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei che, più che alle interruzioni, ella avesse ri-

guardo al parere contrario di un'altra Commissione, in modo da tranquillizzare un po' la coscienza del Senato.

BARACCO, *relatore*. Ritengo che ella, signor Presidente, alluda al parere della 3ª Commissione, richiamato dal senatore Amadeo.

Dice tale parere: « La 3ª Commissione... ritiene infine inammissibile il punto c) dell'articolo 3 in quanto non applicabile nella materia in oggetto il criterio della reciprocità, e ne propone pertanto la soppressione ». Questo è un ragionamento apodittico, senza motivazione, e credo di aver esposto i motivi della mia convinzione, che è al parere stesso contraria.

C'è inoltre, dicevo, una ragione di carattere economico, oltre che di dignità. Se uno Stato non lascia venire i suoi cittadini in Italia, perchè si trova in condizioni politiche od economiche particolari, queste sono ragioni che legittimano non una rappresaglia intesa nel senso giuridico della parola, bensì il diritto di rispondere con la stessa arma, nell'ambito della legge, a quella che può essere un'offesa al prestigio dello Stato italiano.

PICCHIOTTI. Questa è faida. (*Commenti dal centro*).

BARACCO, *relatore*. Ecco sostanzialmente le ragioni che inducono la Commissione a mantenere fermo il proprio testo, respingendo la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, devo infliggervi per qualche minuto un po' di lettura, precisamente di parte della risposta data, in tema di rilascio di passaporti, dal collega Bisori ad una interrogazione presentata alla Camera dei deputati.

« Quanto alla reciprocità, è noto che il principio della reciprocità viene considerato come norma del diritto internazionale e l'articolo 10 della Costituzione vuole che l'ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciu-

te. D'altra parte l'articolo 54 della Costituzione obbliga i cittadini ad osservare la Costituzione e le leggi, e l'articolo 2 li obbliga allo adempimento dei doveri di solidarietà politica. Ciò premesso, la Repubblica italiana può indubbiamente esigere dai propri cittadini di non recarsi in Paesi che nei rapporti internazionali concernenti il passaggio di persone da uno Stato verso altri Stati non usano reciprocità verso l'Italia ». Poi ancora: « C'è da aggiungere che in altre Nazioni, in Polonia, per esempio » e qui rispondo al senatore Terracini il quale mi ha chiesto degli esempi « (decreti 14 agosto 1954 e 21 ottobre 1954 sulla disciplina dei passaporti) il rilascio e il controllo dei passaporti è totalmente demandato all'autorità amministrativa del Ministero della pubblica sicurezza ed organi da questo autorizzati; il documento è valido per recarsi soltanto nei Paesi in esso specificati. Ulteriormente può citarsi il caso, ancora più gravemente sanzionato, risultato dal decreto legislativo emesso il 14 settembre 1954... » (*Commenti dalla sinistra*). Ma perchè non sapete ascoltare quando vi si dicono cose che non vi garbano? (*Interruzioni dalla sinistra*). « Emesso — dicevo — il 14 settembre del 1954 dalla Repubblica popolare democratica tedesca nel quale si stabilisce, all'articolo 6, che oltre al Ministero degli affari esteri e agli uffici da questo autorizzati è competente il Ministero dell'interno per la revoca e per l'invalidazione dei passaporti, come per l'annullamento dei visti, precisando altresì (articolo 8) che chi lascia il territorio della Repubblica democratica tedesca, e vi entra senza permesso, oppure chi non osserva i prescritti mezzi di viaggio, l'itinerario e la scadenza di termini o altre limitazioni di viaggio e di soggiorno di cui sopra, sarà arrestato ed imprigionato fino a 3 anni ». (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). « Allo Stato non può non riconoscersi il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare ».

Adesso leggo soltanto la conclusione di una decisione della Corte costituzionale e la leggo per rispondere al senatore Terracini: « Per quanto riguarda il caso » dice la Corte costi-

tuzionale italiana « che interessa la presente controversia (secondo comma dell'articolo 16 che dice: " Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ") la Corte ritiene che tra questi obblighi che la legge può imporre possa essere compreso anche l'onere di munirsi di passaporto. La legittimità costituzionale di quest'onere risulta da ciò, che allo Stato non può non riconoscersi il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare ». Questa è una sentenza della Corte costituzionale, depositata il 26 gennaio 1957. (*Interruzioni e proteste dalla sinistra*).

Io non so se da questa parte del Senato si ha la convinzione dell'esistenza di taluni Stati i quali pongono restrizioni, per cui si vorrebbe l'annullamento del numero 3) dell'articolo 3, perchè se risulta che ci siano questi Stati, allora, a maggior ragione, noi dobbiamo resistere.

SERENI. E gli Stati Uniti d'America?

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lasciamo stare gli Stati Uniti che non c'entrano. (*Commenti dalla sinistra*). Lì si tratta di una norma obiettiva, che potrà anche essere discutibile, ma gli Stati Uniti dicono: noi non vogliamo coloro i quali...

SERENI. Non vogliono gli italiani, perchè un inglese può entrare liberamente. (*Proteste dalla sinistra. Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sospendo la seduta se la discussione continua in maniera così disordinata.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per concludere, debbo ringraziare il senatore Condorelli per l'impostazione che ha dato alla questione. Sono convinto che esistono, in talune parti del mondo, cittadini italiani i quali vorrebbero tornare a riabbracciare, dopo molti anni, i loro cari, e non possono farlo perchè gli Stati dove risiedono si op-

pongono. (*Applausi dal centro. Proteste dalla sinistra*).

AGOSTINO. Questa è pura demagogia!

PRESIDENTE. Avverto che dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione dell'emendamento soppressivo del numero 3) dell'articolo 3 avvenga per appello nominale.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Sono molto grato al signor Sottosegretario il quale ci ha dato lettura di testi di legge di altri Paesi. Probabilmente la lettura non è stata completa perchè, per esempio, si è dimenticato di parlarci della legislazione spagnola o, come si è già detto qui, di quella degli Stati Uniti d'America.

Ma non è di questo che voglio parlare. Quando pure ci fossimo convinti che così si regola la Polonia, come la Spagna o gli Stati Uniti di America, come la Repubblica democratica tedesca, ci saremmo convinti che questi sono Stati di polizia e non sono Stati di diritto, mentre, in base alla Costituzione, l'Italia è uno Stato di diritto, e l'articolo 16 della Costituzione dà al cittadino il diritto soggettivo di andare all'estero.

Quando poi si parla di reciprocità, è inutile che andiamo a scomodare le alte ombre dei giuristi del passato, è inutile che facciamo delle teorie. Qui siamo in un campo dove la reciprocità non c'entra, perchè la reciprocità consiste nel fare ai cittadini stranieri in Italia lo stesso trattamento che all'estero si fa ai cittadini italiani. Col testo proposto dalla Commissione saremmo invece noi a confiscare a un cittadino italiano un diritto soggettivo riconosciuto dalla Costituzione, col pretesto di una pretesa reciprocità, basandoci sul fatto che un simile trattamento, che possiamo anche riconoscere illegittimo, un Paese straniero lo fa ai suoi cittadini.

Quindi la reciprocità non c'entra in questa materia ed è inutile invocare queste teorie, che

qui abbiamo sentito citare completamente a vanvera.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento soppressivo.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Ripeto che dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo del numero 3) dell'articolo 3 sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli alla soppressione del numero 3), non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì, coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore *Cornaggia Medici*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore *Cornaggia Medici*.

TOMÈ, *Segretario, fa l'appello.*

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberganti, Alberti, Amadeo, Asaro;

Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Borrelli, Bosi, Busoni,

Cappellini, Cerutti, Cianca, Corsini,

De Luca Luca, Donini,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fiore, Flecchia, Fortunati,

Gavina, Gervasi, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico,

Imperiale, Iorio,

Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Marzola, Massini, Menotti, Merlin Angelina, Molinelli, Montagnani,

Negarville, Negri, Negro,

Palermo, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchioti, Porcellini, Pucci,

Ravagnan, Ristori, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,

Sereni, Spallicci, Spezzano,

Terracini,

Valenzi, Voccoli,

Zucca.

Rispondono no i senatori:

Angelilli, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Battista, Bertone, Bisori, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Buizza, Bussi,

Calauti, Carbone, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerica, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Focaccia,

Galletto, Gerini, Grava, Guariglia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,

Mastrosimone, Merlin Umberto, Messe, Monni, Mott,

Nacucchi, Negroni,

Page, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piegari, Piola, Ponti,

Raffeiner, Restagno, Riccio, Romano Antonio, Russo Luigi,

Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Spagnolli,

Terragni Giuseppe, Tirabassi, Tomè, Trabucchi,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zotta, Zugaro de Matteis.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo del numero 3) dell'articolo 3:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	68
Contrari	82

(Il Senato non approva).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non credano opportuno per salvare dalle acque l'« isola del Bacucco » in territorio di Chioggia provvedere a rafforzare l'argine sinistro dell'Adige per la quale opera già il Magistrato alle acque aveva stanziato lire 70 milioni, poi stornati per altre necessità (1250).

MERLIN Umberto.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere precise notizie circa lo scoppio verificatosi nel porto di Napoli su di una nave mercantile ivi ancorata (1251).

PIEGARI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della strana situazione che si è venuta a creare nel comune di Umbriatico (provincia di Catanzaro) dove Sindaco, Segretario comunale, applicato, guardia campestre e collocatore comunale sono tra loro legati da vincoli di parentela e di affinità con chè, tra l'altro, si ha che per i lavori del Comune viene regolarmente impiegato dietro congruo compenso il camion del Sindaco e che la guardia campestre, pur avendo superato il sessantacinquesimo anno di età e pur essendo stata dichiarata, in seguito a visita medica, permanentemente inabile a qualsiasi lavoro, rimane tuttora in servizio percependo il relativo salario.

Per sapere quindi, in relazione a quanto sopra, perchè mai la Prefettura, la quale è stata tempestivamente avvertita di questo stato di cose, non sia fino ad ora intervenuta se non altro allo scopo di evitare che l'amministra-

zione della cosa pubblica sia influenzata dall'interesse privato (3339).

SPEZZANO, DE LUCA Luca.

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali non si procede a regolari elezioni in tutte le Università agrarie del Lazio ancora a regime commissariale.

La mancanza dei regolari organi amministrativi nei suddetti Enti non solo è per fortemente pregiudicare le ragioni tutte e i diritti degli « utenti » ma altresì fa ritenere essere intenzione del Governo di voler sciogliere gli Enti stessi, con pregiudizio irreversibile dei « naturali dei luoghi » (3340).

ALBERTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere perchè, nonostante l'articolo 45 della Carta costituzionale che riconosce la funzione sociale della cooperazione, da parte degli uffici statali e degli altri Enti dipendenti o controllati dallo Stato, non venga più tenuto conto di quanto dispone il Regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, ribadito dalla circolare Camangi, e cioè:

a) perchè non si procede mai alla divisione dei lavori da appaltarsi come previsto dallo articolo 40 di detto Regolamento;

b) perchè non si affidano a cooperative lavori con cottimi fiduciari (articolo 41);

c) perchè non si adottano i metodi di appalto fra sole cooperative (articolo 42);

d) perchè mai si adotta il sistema della scheda;

e) perchè i pagamenti non vengono fatti con i metodi stabiliti dagli articoli 49 e 52 (3341).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui all'invalido di guerra Cerruti Secondo fu Felice, nato l'11 novembre 1928 a Santo Stefano Belbo residente a Calamandran (Asti) — posizione n. 79989/51 — non vengano corrisposti gli assegni di pensione di guerra.

Il Cerrutti sottoposto a visita dalla Commissione per le pensioni di guerra il 19 settembre 1955, venne proposto per la pensione di prima categoria tabella A a vita con assegno di superinvalidità tabella E lettera G di cui alla legge n. 648 del 10 agosto 1950 (3342).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui al pensionato di guerra Rosso Maggiorino, nato e residente a Roppolo Castello (Vercelli) — libretto di pensione numero 1555452 del 6 aprile 1920 — non siano ancora stati concessi i benefici degli assegni assistenziali, richiesti con istanza, a mezzo dell'Associazione dei mutilati di guerra, il 12 dicembre 1952 (3343).

FLECCHIA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza che il Ministero dell'industria e del commercio da molto tempo ha rivolto un quesito alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'applicazione alle Camere di commercio della legge n. 239 del 3 aprile 1957, che istituisce i ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio medesime; l'applicazione di tale legge, infatti, è tanto attesa da molti impiegati presso le Camere di commercio che dopo anni ed anni di servizio — in media dieci anni — troverebbero finalmente la sospirata sistemazione.

Se non crede di rispondere con tutta urgenza al quesito posto in modo che il Ministero interessato possa provvedere immediatamente ad inviare alle Camere di commercio la circolare esplicativa per l'applicazione della citata legge (3344).

DE LUCA Luca.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza di quanto appresso:

in data 20 novembre 1956 l'Opera Sila ha assegnato il terreno denominato Calabricata di ettari 53 ai seguenti quotisti: Scalise Rosario, Davoli Domenico, Elia Antonio, Rigitano Vincenzo, Nania Carmela, Ordinato Aldo, Scumaci Rosario;

il suddetto terreno di proprietà dell'avvocato Alfonso La Pera è stato comperato dall'Opera stessa perchè venisse assegnato ai suddetti quotisti, così come è avvenuto;

lo stesso terreno di cui trattasi prima dell'acquisto da parte dell'Opera Sila era stato affittato al signor Impera Pasquale;

l'Opera per la valorizzazione della Sila sotto la pressione e le giuste richieste degli interessati, in considerazione del fatto che l'affittuario che detiene attualmente il terreno non lo vuole lasciare ai quotisti, da tempo ha chiamato dinanzi al magistrato l'affittuario stesso, ma l'ufficio legale dell'Opera nulla ha fatto fino ad oggi perchè la causa venisse discussa, sicchè tutto dorme e i sette assegnatari dal giorno della assegnazione avvenuta non riescono a prendere possesso del loro terreno;

se non crede opportuno e giusto disporre perchè l'Opera Sila sia più sollecita a risolvere con l'urgenza che il caso richiede la questione in parola (3345).

DE LUCA Luca.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza di quanto sta accadendo a proposito dell'esame-colloquio sostenuto da 30 Consiglieri di 2ª classe dipendenti dall'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, per la promozione a Consiglieri di 1ª classe, giusta decreto ministeriale del 24 maggio 1956;

infatti, i suddetti funzionari hanno sostenuto l'esame-colloquio nei mesi di dicembre 1956 e gennaio 1957, ed a tutt'oggi non è stata loro partecipata ufficialmente la relativa promozione, ciò in quanto il provvedimento del tutto formale, che doveva essere già stato emanato col decreto del Ministro dei lavori pubblici, da circa un anno fa la spola tra la Direzione generale del personale di detto Ministero e la Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero medesimo;

semberebbe, inoltre, che i motivi di tale ritardo derivino da contrasti che sarebbero sorti circa l'applicazione o meno dei benefici concessi con la legge n. 270 del 17 aprile 1957, entrata in vigore dopo le prove d'esame, a favore del personale trentanovista che ha partecipato al suddetto esame-colloquio, e ciò no-

nostante che analoghi provvedimenti siano stati già da tempo presi nei riguardi di dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato senza contestazione alcuna;

quali provvedimenti intendono prendere per sanare questo increscioso, assurdo, intollerabile stato di cose che non solo danneggia economicamente gli interessati, quanto sta a dimostrare il perdurare nella pubblica Amministrazione di un costume non rispondente ai principi informatori che debbono stare alla base di uno Stato repubblicano e democratico (3346).

DE LUCA Luca.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza di quanto sta accadendo nel comune di Magisano, in provincia di Catanzaro, ad opera di quel collocatore comunale; infatti il collocatore in parola nell'avviare al lavoro la mano d'opera disoccupata non solo non tiene in alcun conto le norme contenute nella legge sul collocamento — tanto che al posto degli ammogliati manda al lavoro i ragazzi e gli scapoli senza preoccuparsi di avere assicurazioni da parte delle imprese circa il rispetto dei contratti di lavoro e confondendo gli operai dell'industria con quelli dell'agricoltura — quanto e soprattutto pretende doni e regali da parte dei disoccupati come condizione indispensabile per essere avviati al lavoro;

infatti — tanto per citare alcuni esempi — dal lavoratore Levato Luigi ha preteso una « soppersata » (salame) ed un cesto di patate, dal lavatore Pietro Mastria una forma di formaggio, dal lavoratore Gesualdo Nicola un « capicollo » (salame) e due cesti di fave, ecc.

Quali provvedimenti, accertati i fatti, intende prendere nei riguardi del collocatore medesimo sia per le inadempienze che per i reati commessi, non solo allo scopo di calmare il fermento che serpeggia fra i lavoratori di quel Comune, ma soprattutto per eliminare, con una misura adeguata ed esemplare un malcostume che, purtroppo, dilaga in tutti gli uffici di collocamento dei paesi montani della Calabria, generando sfiducia piena verso gli organi dello Stato, in modo che la legge per l'avviamento della mano d'opera disoccupata sia, nello spi-

rito e nella lettera, rispettata ed applicata (3347).

DE LUCA Luca.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponda a verità che una ditta privata intende eseguire lungo il litorale della Isola delle Femmine (provincia di Palermo) un impianto per oleodotto, che deturperebbe notevolmente la visione panoramica di quella località che è una delle più belle dell'Isola.

Nel caso affermativo, domanda di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per corrispondere all'obbligo che deriva sia dalla Costituzione che dalle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 sulla tutela delle bellezze naturali (3348).

ARCUDI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali probabilità ci sono di portare sollecitamente a compimento la pratica per la costruzione a San Giovanni Valdarno (Arezzo) dell'acquedotto di cui è praticamente mancante questo grande Comune del centro d'Italia (3349).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere a quale punto si trovino le pratiche per la costruzione dell'acquedotto del comune di Cavriglia (Arezzo) e di quello della frazione dello stesso comune Castelnuovo dei Sabbioni nota come importante centro minerario (3350).

BUSONI.

Per il grave disastro avvenuto nel porto di Napoli.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, avevo sperato che il Governo stasera, in fine di seduta, così come era stato promesso, avrebbe sentito il dovere di informare il Senato del grave disa-

stro che si è deplorato a Napoli per lo scoppio di una nave. Da affrettate notizie, si parla già di due morti ed oltre cento feriti.

Penso perciò che il Governo debba dare notizie precise al Senato: se non può farlo stasera, come avrei desiderato fortemente, per lo meno lo faccia non più tardi di domani mattina. Vogliamo conoscere le cause del disastro, a chi rimonta la responsabilità e le provvidenze che si intendono adottare per venire incontro alle famiglie delle vittime.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare il senatore Palermo che il Ministro Cassiani era disposto a venire qui a fine seduta per dare notizie sul fatto doloroso di cui egli ha parlato; ma è ancora occupato in Consiglio dei ministri e non può venire. Ha anche fatto presente che, non potendo stasera, sarebbe venuto domani mattina all'inizio della seduta, per rispondere alla interrogazione del senatore Piegari, e per dare al senatore Palermo quelle notizie che egli ha sollecitato.

PRESIDENTE. La ringraziamo. Eventualmente ella insisterà di nuovo presso l'onorevole Ministro.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

ASARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO, Il 30 ottobre ultimo scorso, ho rivolto al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione per conoscere quali misure intende adottare per tutelare le prerogative e la funzione del Pretore di Mazara del Vallo minacciato di rappresaglie perchè recentemente, con sua sentenza, ha condannato a quattro mesi di carcere un prete reo di delitti elettorali. Considerata l'urgenza della questione, perchè, come suol dirsi, la casa brucia, otto giorni fa

mi sono permesso di rivolgere preghiera allo onorevole Presidente del Senato perchè invitasse il Ministro competente a voler rispondere alla mia interrogazione. Ciò perchè è da temere che, con il ritardo della risposta, il magistrato subisca le rappresaglie minacciate.

DE LUCA CARLO. Chi glielo minaccia? (*Interruzione*).

ASARO. Te lo dirò poi e sentirai.

PRESIDENTE. Farò appello alla cortesia del Ministro interessato perchè voglia far conoscere al più presto il giorno in cui potrà rispondere alla sua interrogazione.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 22 novembre 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 22 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifiche alla durata e alla composizione del Senato della Repubblica (1931).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — STURZO. — Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della Repubblica (1977).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI. — Rilascio dei passaporti (37).

Sui passaporti (45).

8º Elenco di petizioni (Doc. CXXXII).

III. Elezione contestata nella Regione delle Marche (Umberto Tupini) (Doc. CXXXVI).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. LUSSU ed altri. — Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina,

Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica (1479).

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica (1952-*Urgenza*).

2. STURZO. — Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » (125).

3. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. SANTERO e SIBILLE. — Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli Istituti di cura (1880).

Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (1924) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

9º Elenco di petizioni (Doc. CXLI).

5. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

6. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

7. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

9. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

11. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

12. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

13. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

14. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

15. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

16. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

17. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

18. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

19. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

20. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

21. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6º Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

22. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

23. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

24. Deputato MORO. — Proroga fino al 75º anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75º anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

25. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti